

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
*	Regolamento (CEE) n. 1812/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di « espadrilles » originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio	1
	Regolamento (CEE) n. 1813/91 della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	7
	Regolamento (CEE) n. 1814/91 della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	9
	Regolamento (CEE) n. 1815/91 della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva	11
	Regolamento (CEE) n. 1816/91 della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame	14
	Regolamento (CEE) n. 1817/91 della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine	19
	Regolamento (CEE) n. 1818/91 della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova	24
	Regolamento (CEE) n. 1819/91 della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina	27
	Regolamento (CEE) n. 1820/91 della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina	29
	Regolamento (CEE) n. 1821/91 della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame	33
	Regolamento (CEE) n. 1822/91 della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova	37

Prezzo : 12 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CEE) n. 1823/91 della Commissione, del 24 giugno 1991, relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione	39
* Regolamento (CEE) n. 1824/91 della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa i prezzi d'entrata dei cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1991/1992	41
* Regolamento (CEE) n. 1825/91 della Commissione, del 27 giugno 1991, che stabilisce gli importi compensativi adesione applicabili in Spagna nel settore dei cereali per la campagna 1991/1992 nonché il coefficiente per gli importi applicabili ai prodotti trasformati	42
* Regolamento (CEE) n. 1826/91 della Commissione, del 27 giugno 1991, che stabilisce gli importi compensativi « adesione » applicabili al Portogallo nel settore dei cereali per la campagna 1991/1992 nonché il coefficiente valido per il calcolo degli importi applicabili ai prodotti trasformati	43
Regolamento (CEE) n. 1827/91 della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate	45
Regolamento (CEE) n. 1828/91 della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate	49
Regolamento (CEE) n. 1829/91 della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quindicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3192/90	53
Regolamento (CEE) n. 1830/91 della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi	55
Regolamento (CEE) n. 1831/91 della Commissione, del 27 giugno 1991, recante decisione di non dare seguito alla nona gara parziale di zucchero bianco effettuata nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CEE) n. 963/91	56
Regolamento (CEE) n. 1832/91 della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	57
Regolamento (CEE) n. 1833/91 della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	59
Regolamento (CEE) n. 1834/91 della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	61
Regolamento (CEE) n. 1835/91 della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso	64
Regolamento (CEE) n. 1836/91 della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	68
Regolamento (CEE) n. 1837/91 della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1	71
Regolamento (CEE) n. 1838/91 della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	74

Regolamento (CEE) n. 1839/91 della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	76
---	----

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

91/308/CEE :

- * **Direttiva del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite** 77
- Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio**
- 83

91/309/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di note concernente la proroga supplementare e la modifica dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità economica europea relativo alla pesca al largo delle coste degli Stati Uniti**
- 84
- Accordo in forma di scambio di note concernente la proroga supplementare e le modifiche dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità economica europea relativo alla pesca al largo delle coste degli Stati Uniti**
- 85

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1812/91 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1991

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di « espadrilles » originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 3798/90 ⁽²⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di « espadrilles » originarie della Repubblica popolare cinese, di cui ai codici NC ex 6404 19 90 e ex 6405 20 99. Il dazio è stato prorogato per un periodo di due mesi con il regolamento (CEE) n. 1051/91 ⁽³⁾.

B. SEGUITO DELLA PROCEDURA

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio la « China Chamber of Commerce for import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts », in appresso denominata « Camera di commercio cinese », in rappresentanza dei tre produttori/esportatori citati nel regolamento (CEE) n. 3798/90, ai quali si era aggiunto un produttore/esportatore che non si era manifestato in precedenza, la « Shangai Stationery and Sporting Goods

Imp/Exp Corp », ha chiesto e ottenuto di essere sentita dalla Commissione. La Camera di commercio cinese ha inoltre presentato osservazioni scritte.

- (3) Le tre associazioni di importatori che erano intervenute in precedenza, nonché tre importatori e un gruppo di nove importatori che non si erano ancora manifestati hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti dalla Commissione e hanno presentato osservazioni scritte.
- (4) Il ricorrente ha chiesto e ottenuto un'audizione.
- (5) Le parti si sono avvalse di tutte le possibilità loro offerte di esercitare i diritti di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

In particolare esse sono state informate per iscritto dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla cui base la Commissione intendeva raccomandare l'istituzione del dazio definitivo e la riscossione definitiva degli importi garantiti dal dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro cui le parti potevano presentare osservazioni in seguito alla comunicazione di tale informazione.

- (6) La Commissione ha esaminato tutte le osservazioni ricevute ed ha tenuto conto di numerosi elementi in esse contenuti ai fini dell'elaborazione delle conclusioni definitive che sono approvate dal Consiglio.
- (7) L'inchiesta della Commissione relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1988. Numerose parti hanno contestato la scelta di tale periodo, sostenendo che esso era troppo lontano dalla data di apertura della procedura.

Nel punto 8 del regolamento (CEE) n. 3798/90, la Commissione ha esposto i motivi che giustificavano la scelta di tale periodo che era stato fissato

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 1.

per poter raccogliere presso i produttori e gli importatori comunitari, generalmente di piccole dimensioni, informazioni per quanto possibile complete e verificabili. Il Consiglio ritiene inoltre che la scelta di tale periodo incida in misura molto limitata sulla misura stessa, in quanto non sussiste alcun elemento per supporre che il valore normale fosse diminuito nel 1989.

C. PRODOTTO IN QUESTIONE

- (8) Il gruppo di importatori citato nel punto 3 ha chiesto alla Commissione di riesaminare le sue conclusioni provvisorie, esposte nei punti 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 3798/90, per introdurre una distinzione tra le « espadrilles » di tipo A e quelle di tipo B [i due tipi sono descritti in modo particolareggiato nel punto 9 del regolamento (CEE) n. 3798/90].

A sostegno di tale domanda le parti hanno affermato che i consumatori non agiscono in base alle stesse motivazioni quando acquistano l'uno o l'altro di tali prodotti, ai quali inoltre gli importatori applicherebbero strategie commerciali diverse, con conseguenti differenze in termini di prezzi.

- (9) La Commissione ritiene che tutte le « espadrilles » con una suola di spessore uniforme non superiore a 2,5 centimetri, ai fini della presente procedura, costituiscano un unico prodotto. Le caratteristiche fisiche e l'impiego di tali calzature, indipendentemente dal fatto che siano di tipo A o di tipo B, sono in effetti simili.

La Commissione constata tuttavia che le « espadrilles » di tipo A e di tipo B rientrano in due codici NC diversi.

La Commissione riconosce inoltre che le differenze tra le caratteristiche fisiche che sono addotte dagli importatori e che risultano in gran parte fondate, possono incidere sui prezzi.

- (10) Il Consiglio ritiene quindi opportuno introdurre una distinzione tra le « espadrilles » di tipo A e quelle di tipo B per quanto riguarda il margine di dumping, le differenze tra i prezzi di vendita, la soglia di pregiudizio e il livello del dazio.

D. DUMPING

a) Valore normale

- (11) Poiché la Repubblica popolare cinese non ha un'economia di mercato, in conformità dalle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, nel corso dell'inchiesta preliminare il valore normale era stato determinato in base ai dati raccolti in un paese terzo ad economia di mercato. A tal fine, la Commissione aveva considerato che l'Uruguay era un paese di riferi-

mento appropriato e, per i motivi esposti nel punto 16 del regolamento (CEE) n. 3798/90, aveva stabilito il valore normale in base al valore costruito in tale paese, ottenuto aggiungendo al costo di produzione delle « espadrilles » un adeguato margine di profitto.

- (12) Numerose parti hanno criticato la scelta del paese di riferimento, sostenendo che i calcoli avrebbero dovuto essere basati sul valore normale nel Bangladesh, che sarebbe più simile alla Cina dell'Uruguay.

La Commissione, riconoscendo la validità dell'argomentazione, a decorrere dall'ottobre 1990 ha cercato di ottenere la collaborazione dei produttori di « espadrilles » del Bangladesh. Nel febbraio 1991 due produttori del Bangladesh hanno informato la Commissione di essere disposti a collaborare alla procedura. Tuttavia

- un produttore, che aveva avviato la produzione nel settembre 1989, era in grado di offrire informazioni complete unicamente per l'anno 1990;
- l'altro, che aveva iniziato la produzione in un periodo abbastanza recente (nel corso del 1988 secondo le informazioni ricevute dalla Commissione), poteva comunicare informazioni relative unicamente al 1989 oppure al 1990.

In considerazione

- del fatto che tali offerte di collaborazione erano state formulate in una fase molto avanzata dell'inchiesta e che provenivano da produttori recentemente stabiliti, i cui costi di produzione potevano essere influenzati da spese o da altri fattori legati all'avvio di una nuova attività,
- delle implicazioni del cambiamento del periodo di riferimento che sarebbe stato necessario se si fosse tenuto conto dei dati provenienti da tali produttori;

la Commissione ritiene che la scelta dell'Uruguay come paese di riferimento sia opportuna e ragionevole.

- (13) Vista tuttavia la necessità di distinguere tra « espadrilles » di tipo A e di tipo B e in considerazione degli elementi di prova presentati dalla Camera di commercio cinese in merito ad alcune differenze fisiche e ad alcuni oneri all'importazione tali da incidere sulla comparabilità dei prezzi, la Commissione ha deciso di modificare i calcoli relativi al valore costruito in Uruguay.

Per ciascun tipo di prodotto, tali modifiche riguardavano i seguenti elementi:

- la tela di cotone che costituisce la tomaia: la tela utilizzata in Uruguay è generalmente più spessa e quindi, al metro quadrato, è più pesante di quella impiegata dai produttori cinesi. Si è tenuto conto di tale differenza e della sua incidenza sui costi. Tuttavia se è rite-

nuto che tale differenza non potesse riguardare tutte le esportazioni cinesi che comprendono anche « espadrilles » del tutto simili a quelle prodotte in Uruguay. In considerazione delle difficoltà incontrate per ponderare in modo attendibile tale elemento, la Commissione ha ritenuto ragionevole tener conto della differenza per una parte rilevante delle esportazioni cinesi, pari almeno alla metà;

- la gomma utilizzata per vulcanizzare le soles: nei suoi calcoli la Commissione aveva tenuto conto di costi di vulcanizzazione corrispondenti all'impiego di una materia prima equivalente ad una gomma del tipo « Malaysia n. 1 ». I produttori cinesi utilizzano invece un altro tipo di gomma, di costo inferiore, nonché altre materie sintetiche meno costose. Tali differenze sono state riconosciute e tradotte in termini monetari per ciascuno dei due tipi di prodotto (A e B). L'adeguamento richiesto è stato accettato integralmente per quanto riguarda la gomma, mentre per quanto riguarda le materie sintetiche sono state applicate le stesse condizioni dell'adeguamento per le differenze inerenti alla tela. La Commissione ha infatti considerato che gli elementi di prova di cui disponeva erano sufficienti per ritenere che l'impiego di tali materie sintetiche riguardasse una parte rilevante delle esportazioni cinesi, ma, in base alle informazioni comunicate dagli esportatori cinesi, non poteva affermare che l'impiego delle materie sintetiche concerneva la totalità delle esportazioni suddette.

Gli esportatori cinesi hanno inoltre affermato che le materie prime utilizzate per vulcanizzare le soles erano ottenute sul mercato interno e quindi non erano soggette a dazi doganali, che erano invece compresi nei costi di vulcanizzazione utilizzati dalla Commissione nell'inchiesta preliminare. La Commissione ha tenuto pienamente conto dell'incidenza di tali dazi doganali, il cui importo è stato detratto dai costi di vulcanizzazione inseriti nel calcolo del valore normale dei due tipi di « espadrilles ».

- (14) La Commissione, dopo aver accolto le domande di adeguamento per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi per quanto riguarda le caratteristiche fisiche delle « espadrilles » prodotte nella Repubblica popolare cinese e in Uruguay, nonché alcuni oneri all'importazione, ha ritenuto che era comunque opportuno e ragionevole determinare il valore normale in base al valore costruito in Uruguay, introducendo una distinzione tra i due tipi di « espadrilles ».

b) Prezzo all'esportazione

- (15) In considerazione della pertinenza delle argomentazioni addotte per giustificare la distinzione tra le

« espadrilles » di tipo A e di tipo B, la Commissione ha riesaminato la conclusione elaborata a titolo provvisorio ed espota nel punto 23 del regolamento (CEE) n. 3798/90, secondo la quale i prezzi riscontrati presso i due importatori che avevano collaborato all'inchiesta non potevano, da soli, essere considerati come significativi.

A questo proposito la Commissione ha accertato che:

- un importatore era specializzato nei prodotti di tipo A e l'altro nei prodotti di tipo B;
- i due importatori non operavano occasionalmente ma effettuavano regolarmente ordinazioni il cui volume, che poteva essere considerato rilevante a livello individuale, permetteva loro di ottenere prezzi rappresentativi dei flussi commerciali tra la Cina e la Comunità, che nel settore in esame, secondo le informazioni ottenute dalla Commissione, sono caratterizzati da una relativa stabilità dei prezzi.

- (16) La Commissione ha quindi riconosciuto che i dati raccolti presso i due importatori costituivano i dati disponibili più adatti per effettuare una distinzione tra le « espadrilles » di tipo A e quelle di tipo B. I prezzi all'esportazione dei due tipi di « espadrilles » sono stati pertanto stabiliti in base a dette informazioni, che presentavano inoltre il vantaggio di essere state verificate in loco durante l'inchiesta preliminare.

c) Confronto e margini di dumping

- (17) I confronti sono stati effettuati con lo stesso metodo impiegato nell'inchiesta preliminare, introducendo tuttavia una distinzione tra le « espadrilles » di tipo A e di tipo B.

- (18) L'esistenza di pratiche di dumping è stata confermata per i due tipi di « espadrilles ». I margini di dumping corrispondono alla differenza tra il valore normale stabilito per le « espadrilles » di misura media di ciascun tipo e il corrispondente prezzo all'esportazione nella Comunità e, su una base media ponderata, sono pari a:

- 105,3 % per le « espadrilles » di tipo A ed a
- 70,3 % per le « espadrilles » di tipo B

del valore franco frontiera comunitaria delle importazioni dei prodotti in causa originari della Repubblica popolare cinese, per tutti gli esportatori cinesi.

- (19) Il Consiglio approva le conclusioni della Commissione esposte nei punti da 11 a 18.

E. PREGIUDIZIO

- (20) In materia di pregiudizio gli esportatori cinesi e gli importatori comunitari hanno formulato essenzialmente due argomentazioni. In primo luogo numerosi importatori hanno affermato, contrariamente a quanto era stato indicato nel punto 32 del regolamento (CEE) n. 3798/90, di agire in qualità di operatori commerciali internazionali e non di grossisti specializzati nel settore calzaturiero. Gli importatori ritenevano quindi che il confronto volto a stabilire i divari tra i prezzi di vendita nella Comunità delle « espadrilles » originarie della Repubblica popolare cinese e di quelle fabbricate dai produttori comunitari dovesse tener conto di tale elemento, in quanto i prezzi di questi ultimi corrispondevano alle vendite a grossisti specializzati nel settore calzaturiero.

- (21) La Commissione ha riconsociuto la fondatezza di tale osservazione ed ha effettuato nuovi calcoli per ciascun tipo di « espadrilles » di tipo A e di tipo B :

— in base ai dati disponibili, i prezzi franco frontiera comunitaria, dazio corrisposto, verificati presso le sedi dei due importatori che hanno collaborato all'inchiesta sono stati adeguati in modo da poter essere posti allo stesso livello commerciale dei prezzi dei produttori comunitari ;

— sono stati adeguati i prezzi dei produttori comunitari che normalmente non distinguono tra tipo A e tipo B. A tal fine la Commissione ha ritenuto che il prezzo medio di vendita constatato presso i produttori comunitari potesse essere considerato rappresentativo delle « espadrilles » di tipo B ed ha quindi determinato il prezzo delle « espadrilles » di tipo A riducendo detto prezzo di vendita proporzionalmente alla differenza tra i costi di produzione relativi al tipo A e al tipo B.

- (22) In base a tali dati debitamente adeguati, la Commissione ha constatato che nel periodo di riferimento i divari tra i prezzi, espressi in percentuale dei prezzi franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, delle « espadrilles » originarie della Repubblica popolare cinese erano pari :

— a 209,6 % per il tipo A, ed

— a 114,7 % per il tipo B.

- (23) La seconda argomentazione addotta dagli esportatori cinesi e dagli importatori comunitari riguarda il nesso causale tra il pregiudizio e le pratiche di dumping. Le parti sostengono che i risultati nega-

tivi dell'industria comunitaria sarebbero attribuibili alla cattiva gestione delle imprese del settore.

- (24) A questo proposito la Commissione si riferisce ai punti 46 e 49 del regolamento (CEE) n. 3798/90, nei quali si ammetteva che una parte del pregiudizio subito dall'industria comunitaria poteva essere attribuito al processo di ristrutturazione e di modernizzazione in corso negli anni ottanta, nonché alla concorrenza esercitata da alcuni prodotti sostitutivi. La Commissione ritiene tuttavia che tale argomentazione non sia sostenuta da elementi di prova tali da contestare la validità della conclusione provvisoria secondo cui le pratiche di dumping accertate hanno provocato un pregiudizio che, considerato isolatamente, è sostanziale.

- (25) Dopo l'istituzione del dazio provvisorio non sono stati comunicati nuovi elementi relativi al pregiudizio oppure al nesso causale tra il pregiudizio e le pratiche di dumping. Il Consiglio conferma le conclusioni relative al pregiudizio formulate nel regolamento (CEE) n. 3798/90, fatta eccezione per quanto riguarda i divari tra i prezzi per i quali i punti 21 e 22 precedenti sostituiscono il punto 32 del regolamento (CEE) n. 3798/90.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (26) Riguardo all'interesse della Comunità, gli importatori hanno ribadito le osservazioni relative al vantaggio che consumatori ricaverebbero dall'esistenza di una fonte di approvvigionamento a basso prezzo, aggiungendo che, contrariamente a quanto affermato al terzo comma del punto 53 del regolamento (CEE) n. 3798/90, il vantaggio delle importazioni a basso prezzo era frequentemente trasferito al livello dei consumatori finali.

- (27) Per quanto riguarda la seconda osservazione, la Commissione non dispone di informazioni complete, dato che pochissimi importatori hanno collaborato nel corso dell'inchiesta. La Commissione ritiene tuttavia che tale elemento sia secondario rispetto alle argomentazioni formulate nei punti 52, 53 e 54 del regolamento (CEE) n. 3798/90 e rileva che :

— la distinzione che è stata introdotta tra « espadrilles » di tipo A e di tipo B, tra l'altro per tener conto delle motivazioni dei consumatori, dovrebbe permettere di meglio adeguare la misura antidumping alle effettive condizioni del mercato ;

— la diminuzione del valore normale (giustificata da considerazioni inerenti alle caratteristiche fisiche dei prodotti, a cui i consumatori possono essere sensibili) e, di conseguenza, la riduzione del prezzo minimo, dovrebbero permettere alle importazioni, in misura ancora maggiore rispetto al passato, di intervenire sul mercato a vantaggio dei consumatori.

- (28) Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione espresse nei punti da 52 a 56 del regolamento (CEE) n. 3798/90, secondo le quali è nell'interesse della Comunità eliminare le conseguenze del pregiudizio provocato all'industria comunitaria dalle pratiche di dumping constatate.

G. DAZIO DEFINITIVO

- (29) Il Consiglio conferma che, per quanto riguarda le importazioni effettuate con una fattura emessa da un esportatore cinese, si ritiene necessario applicare un dazio definitivo in forma di dazio variabile, pari alla differenza tra il prezzo netto per paio, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, delle importazioni cinesi e un prezzo minimo determinato per ciascun tipo di « espadrilles ».

- (30) Per determinare il livello del dazio definitivo, per ciascun tipo di « espadrilles », la Commissione ha confrontato il margine di dumping e l'importo necessario per eliminare il pregiudizio. Quest'ultimo è stato stabilito con lo stesso metodo che è stato impiegato nell'inchiesta preliminare e che è illustrato nel punto 57 del regolamento (CEE) n. 3798/90 ma separatamente per il tipo A e per il tipo B. I divari tra i prezzi così accertati sono i seguenti:

- 255,7 % per il tipo A e
- 154,9 % per il tipo B, espressi in percentuale del valore franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

I margini di dumping constatati, analogamente espressi in percentuale del valore franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono inferiori alle percentuali di incremento dei prezzi necessarie per eliminare il pregiudizio.

Deve pertanto essere istituito un dazio antidumping corrispondente ai margini di dumping determinati.

- (31) Il Consiglio conferma che il prezzo minimo di cui al punto 29 deve essere determinato in funzione del valore normale, che è stabilito separatamente per ciascun tipo di « espadrilles » e riportato, come è stato fatto in precedenza, al livello delle misure più piccole, per i motivi esposti nel punto 58 del regolamento (CEE) n. 3798/90.

I prezzi minimi così stabiliti sono pari a:

- ecu 0,93 al paio per le « espadrilles » di tipo A e
- ecu 0,99 al paio per le « espadrilles » di tipo B.

Tali prezzi minimi, che costituiscono la base di calcolo del dazio variabile e si applicano a tutte le misure, sono stati stabiliti al livello franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto. Tuttavia, per eliminare le eventuali possibilità di elusione, il Consiglio ritiene opportuno stabilire che, quando i

prodotti importati sono messi in libera pratica con una fattura emessa da persone che non siano gli esportatori cinesi, si applichi un dazio ad valorem pari ai margini di dumping accertati, ovvero 105,3 % per le « espadrilles » di tipo A e 70,3 % per quelle di tipo B.

H. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

- (32) Numerosi importatori, compreso il gruppo di nove importatori di cui al punto 3, hanno chiesto che le importazioni di « espadrilles » già spedite alla data di entrata in vigore del dazio provvisorio oppure oggetto di contratti definitivamente conclusi a tale data fossero escluse dall'applicazione del dazio e, di conseguenza, che in tali casi il dazio provvisorio non fosse riscosso definitivamente.

- (33) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, i dazi antidumping sono applicabili ai prodotti in questione al momento della loro messa in libera pratica nella Comunità. Contrariamente al regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽¹⁾, il regolamento antidumping, applicabile ad importazioni effettuate in condizioni di concorrenza sleale, non prevede alcuna deroga a tale norma. Occorre inoltre ricordare che la Commissione ha ampiamente informato le parti interessate e che gli importatori non potevano ragionevolmente ignorare, nel periodo compreso tra l'apertura della procedura e l'istituzione del dazio provvisorio, l'esistenza della procedura stessa e i progressi dell'inchiesta.

- (34) Pertanto, in considerazione dell'entità dei margini di dumping stabiliti e della gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, il Consiglio ritiene necessario che gli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio siano definitivamente riscossi sino a concorrenza degli importi del dazio definitivo istituito e separatamente per ciascun tipo di « espadrilles » — la distinzione è possibile in quanto i due tipi considerati rientrano in codici NC diversi — entro i limiti degli importi garantiti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di « espadrilles » originarie della Repubblica popolare cinese, corrispondenti ai codici NC ex 6404 19 90 (codice Taric 6404 19 90*10) ed ex 6405 20 99 (codice Taric 6405 20 99*10).

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

2. Quando i prodotti di cui all'articolo 1 sono messi in libera pratica con una fattura emessa da un esportatore situato nella Repubblica popolare cinese, l'importo del dazio è pari alla differenza tra i prezzi minimi sotto indicati e il prezzo netto al paio, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto:

- ecu 0,99 al paio per le « espadrilles » di cui al codice NC ex 6404 19 90 (codice addizionale Taric 8545), e
- ecu 0,93 al paio per le « espadrilles » di cui al codice NC ex 6405 20 99 (codice addizionale Taric 8546).

Il prezzo franco frontiera comunitaria è netto se in base alle effettive condizioni di pagamento questo è eseguito entro trenta giorni dalla data di arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità. Il prezzo viene diminuito dell'1 % per ogni mese di dilazione del pagamento.

3. Quando i prodotti di cui all'articolo 1 sono messi in libera pratica con una fattura emessa da una persona che non sia un esportatore situato nella Repubblica popolare cinese, l'importo del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari a:

- 70,3 % per le « espadrilles » di cui al codice NC ex 6404 19 90 (codice addizionale Taric 8547) e
- 105,3 % per le « espadrilles » di cui al codice NC ex 6405 20 99 (codice addizionale Taric 8548).

Il prezzo franco frontiera comunitaria è netto se in base alle effettive condizioni di pagamento questo è eseguito entro trenta giorni dalla data di arrivo delle merci nel

territorio doganale della Comunità. Il prezzo viene aumentato dell'1 % per ogni mese di dilazione del pagamento.

4. Ai fini del presente regolamento, sono considerate « espadrilles » le calzature con soles esterne di corda intrecciata, anche rinforzate con gomma o materia plastica su una superficie variabile, senza tacco e con suola di spessore non superiore a 2,5 centimetri.

5. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi garantiti a titoli del dazio antidumping provvisorio istituito con il regolamento (CEE) n. 3798/90 sono riscossi definitivamente entro i limiti degli importi garantiti e sino a concorrenza del dazio definitivo fissato all'articolo 1, paragrafo 2.

Gli importi garantiti in eccedenza rispetto agli importi suddetti sono liberati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-C. JUNCKER

REGOLAMENTO (CEE) N. 1813/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 533/91 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 giugno 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 533/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)	
Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	131,49 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	131,49 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	191,93 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 10 90	191,93 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 90 91	155,74
1001 90 99	155,74
1002 00 00	150,39 ⁽⁴⁾
1003 00 10	150,38
1003 00 90	150,38
1004 00 10	130,26
1004 00 90	130,26
1005 10 90	131,49 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	131,49 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	140,04 ⁽⁴⁾
1008 10 00	41,31
1008 20 00	128,51 ⁽⁴⁾
1008 30 00	36,92 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	36,92
1101 00 00	232,74 ⁽⁸⁾
1102 10 00	225,61 ⁽⁸⁾
1103 11 10	311,13 ⁽⁸⁾
1103 11 90	249,54 ⁽⁸⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1814/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1991

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3845/90 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 giugno 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	3,78	3,78	3,78
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1815/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1991

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 728/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 729/91⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 730/91⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978,

che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 24 e 25 giugno 1991 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 1991.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽¹⁰⁾ GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 3.⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	77,00 ⁽¹⁾
1509 10 90	77,00 ⁽¹⁾
1509 90 00	89,00 ⁽²⁾
1510 00 10	77,00 ⁽¹⁾
1510 00 90	122,00 ⁽³⁾

(¹) Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(²) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

(³) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	16,94
0711 20 90	16,94
1522 00 31	38,50
1522 00 39	61,60
2306 90 19	6,16

REGOLAMENTO (CEE) N. 1816/91 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 1991
che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che, all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, è riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75 i prezzi limite devono essere fissati in anticipo per ciascun trimestre;

considerando che, poiché i prelievi e i prezzi limite sono stati fissati da ultimo con regolamento (CEE) n. 745/91 della Commissione⁽³⁾ per il periodo 1° aprile-30 giugno 1991, occorre procedere ad una nuova determinazione dei medesimi per il periodo 1° luglio-30 settembre 1991;

considerando che il prelievo applicabile al pollame macellato si compone di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere pari alla differenza tra i prezzi della Comunità e quelli sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabile nel settore del pollame⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3986/87⁽⁵⁾;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio nella Comunità deve essere stabilito in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2778/75; che il prezzo della stessa quantità sul mercato mondiale deve essere stabilito in conformità dell'articolo 3 del medesimo regolamento;

considerando che il suddetto articolo 3 dispone che il prezzo di ciascun cereale da foraggio sul mercato

mondiale è uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per un periodo di cinque mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che questo periodo va dal 1° gennaio al 31 maggio 1991;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7 % della media dei prezzi limite valevoli per i quattro trimestri precedenti il 1° aprile di ciascun anno;

considerando che il prelievo applicabile ai pulcini deve essere calcolato secondo il metodo utilizzato per il prelievo applicabile al pollame macellato; che, tuttavia, la quantità di cereali da foraggio presa in considerazione deve essere quella fissata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2778/75; che il secondo elemento deve essere uguale al 7 % della media dei prezzi limite applicabili ai pulcini;

considerando che il prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2777/75 deve essere derivato dal prelievo del pollame macellato in funzione dei coefficienti fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3011/79 della Commissione, del 20 dicembre 1979, che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti derivati nel settore del pollame ed abroga il regolamento n. 199/67/CEE⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3986/87⁽⁷⁾;

considerando che, per i prodotti dei codici NC 0207 31, 0207 39 90, 0207 50, 0210 90 71, 0210 90 79, 1501 00 90, 1602 31, 1602 39 19, 1602 39 30 e 1602 39 90, per i quali l'aliquota dei dazi è stata consolidata in sede di GATT, i prelievi devono essere limitati agli importi risultanti da tale consolidamento;

considerando che il prezzo limite applicabile al pollame macellato si compone di due elementi;

considerando che il primo importo deve essere pari al prezzo sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2778/75;

considerando che il prezzo di tale quantità di cereali deve essere stabilito in conformità dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2778/75;

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 84.

⁽⁵⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 337 del 29. 12. 1979, pag. 65.

⁽⁷⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 7.

considerando che il suddetto articolo 4 dispone che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale è uguale alle media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per un periodo di cinque mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che questo periodo va dal 1° gennaio al 31 maggio 1991;

considerando che il secondo importo, corrispondente agli altri costi di alimentazione ed alle spese generali di produzione e di commercializzazione, è fissato nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2778/75;

considerando che il prezzo limite per i pulcini deve essere calcolato secondo il metodo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del pollame macellato; che, tuttavia, il prezzo della quantità di cereali da foraggio deve essere quello della quantità fissata nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2778/75; che l'importo forfettario deve essere quello fissato nello stesso allegato;

considerando che i prezzi limite per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2777/75 devono essere derivati dal prezzo limite del pollame macellato in funzione dei coefficienti fissati per questi prodotti a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 dello stesso regolamento;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾ e (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasfor-

mazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91⁽³⁾; sono stati istituiti regimi speciali all'importazione che prevedono la riduzione del 50 % dei prelievi nell'ambito di importi fissi o di contingenti annui, tra l'altro relativamente a taluni prodotti del settore del pollame;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prelievi previsti dall'articolo 3 e i prezzi limite previsti dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento, sono fissati in allegato.

2. I prelievi per i prodotti dei codici NC 0207 31, 0207 39 90, 0207 50, 0210 90 71, 0210 90 79, 1501 00 90, 1602 31, 1602 39 19, 1602 39 30 e 1602 39 90, per i quali l'aliquota dei dazi è stata consolidata in sede di GATT, sono tuttavia limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽³⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame (¹)

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 unità	ECU/100 unità	%
0105 11 00	22,30	6,36	—
0105 19 10	98,93	20,95	—
0105 19 90	22,30	6,36	—
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	
0105 91 00	77,51	25,75	—
0105 99 10	87,12	40,05	—
0105 99 20	112,93	40,09	—
0105 99 30	102,59	30,12	—
0105 99 50	118,71	41,85	—
0207 10 11	97,38	32,36	—
0207 10 15	110,73	36,79	—
0207 10 19	120,65	40,07	—
0207 10 31	146,55	43,03	—
0207 10 39	160,64	47,17	—
0207 10 51	102,49	47,12	—
0207 10 55	124,46	57,21	—
0207 10 59	138,29	63,56 (²)	—
0207 10 71	161,33	57,27	—
0207 10 79	152,20	60,93 (²)	—
0207 10 90	169,59	59,78	—
0207 21 10	110,73	36,79	—
0207 21 90	120,65	40,07	—
0207 22 10	146,55	43,03	—
0207 22 90	160,64	47,17	—
0207 23 11	124,46	57,21	—
0207 23 19	138,29	63,56 (²)	—
0207 23 51	161,33	57,27	—
0207 23 59	152,20	60,93 (²)	—
0207 23 90	169,59	59,78	—
0207 31 00	1 613,30	572,70	3 (³)
0207 39 11	283,35	107,65	—
0207 39 13	132,72	44,08	—
0207 39 15	91,46	33,51	—
0207 39 17	63,32	23,20	—
0207 39 21	182,70	60,70	—
0207 39 23	171,63	57,02	—
0207 39 25	281,42	103,10	—
0207 39 27	63,32	23,20	—
0207 39 31	307,76	90,36	—

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	%
0207 39 33	176,70	51,89	—
0207 39 35	91,46	33,51	—
0207 39 37	63,32	23,20	—
0207 39 41	234,48	68,85	—
0207 39 43	109,91	32,27	—
0207 39 45	197,84	58,09	—
0207 39 47	281,42	103,10	—
0207 39 51	63,32	23,20	—
0207 39 53	319,62	127,95 (?)	—
0207 39 55	283,35	107,65 (?)	—
0207 39 57	152,12	69,92	—
0207 39 61	167,42	67,02 (?)	—
0207 39 63	186,55	65,76	—
0207 39 65	91,46	33,51 (?)	—
0207 39 67	63,32	23,20 (?)	—
0207 39 71	228,30	91,40 (?)	—
0207 39 73	182,70	60,70 (?)	—
0207 39 75	220,69	88,35 (?)	—
0207 39 77	171,63	57,02 (?)	—
0207 39 81	193,66	82,70 (?)	—
0207 39 83	281,42	103,10	—
0207 39 85	63,32	23,20	—
0207 39 90	161,82	59,28	10
0207 41 10	283,35	107,65	—
0207 41 11	132,72	44,08	—
0207 41 21	91,46	33,51	—
0207 41 31	63,32	23,20	—
0207 41 41	182,70	60,70	—
0207 41 51	171,63	57,02	—
0207 41 71	281,42	103,10	—
0207 41 90	63,32	23,20	—
0207 42 10	307,76	90,36	—
0207 42 11	176,70	51,89	—
0207 42 21	91,46	33,51	—
0207 42 31	63,32	23,20	—
0207 42 41	234,48	68,85	—
0207 42 51	109,91	32,27	—
0207 42 59	197,84	58,09	—
0207 42 71	281,42	103,10	—
0207 42 90	63,32	23,20	—
0207 43 11	319,62	127,95 (?)	—
0207 43 15	283,35	107,65 (?)	—
0207 43 21	152,12	69,92	—
0207 43 23	167,42	67,02 (?)	—

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	%
0207 43 25	186,55	65,76	—
0207 43 31	91,46	33,51 ⁽²⁾	—
0207 43 41	63,32	23,20 ⁽²⁾	—
0207 43 51	228,30	91,40 ⁽²⁾	—
0207 43 53	182,70	60,70 ⁽²⁾	—
0207 43 61	220,69	88,35 ⁽²⁾	—
0207 43 63	171,63	57,02 ⁽²⁾	—
0207 43 71	193,66	82,70 ⁽²⁾	—
0207 43 81	281,42	103,10	—
0207 43 90	63,32	23,20	—
0207 50 10	1 613,30	572,70	3 ⁽¹⁾
0207 50 90	161,82	59,28	10
0209 00 90	140,71	51,55	—
0210 90 71	1 613,30	572,70	3
0210 90 79	161,82	59,28	10
1501 00 90	168,85	61,86	18
1602 31 11	293,10	86,06	17
1602 31 19	309,56	113,41	17
1602 31 30	168,85	61,86	17
1602 31 90	98,50	36,08	17
1602 39 11	278,50	107,36	—
1602 39 19	309,56	113,41	17
1602 39 30	168,85	61,86	17
1602 39 90	98,50	36,08	17

⁽¹⁾ Per i prodotti di cui ai codici NC 0207, 1602 31 e 1602 39 originari di paesi ACP/PTOM, indicati nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, il prelievo è ridotto del 50 % nei limiti dei contingenti ivi indicati.

⁽²⁾ Per i prodotti originari di paesi in via di sviluppo e figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, il prelievo è ridotto del 50 % limitatamente agli importi fissi ivi fissati.

⁽³⁾ Per i prodotti originari di paesi in via di sviluppo e indicati nel regolamento (CEE) n. 3833/90 del Consiglio, i dazi della tariffa doganale comune sono sospesi e non viene riscosso alcun prelievo.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1817/91 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 1991

che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 8 e l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 deve essere riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre;

considerando che, poiché i prelievi e i prezzi limite nel settore delle carni suine sono stati fissati da ultimo con regolamento (CEE) n. 670/91 della Commissione, del 20 marzo 1991⁽³⁾, per il periodo 1° aprile-30 giugno 1991, occorre procedere ad una nuova determinazione dei medesimi per il periodo 1° luglio-30 settembre 1991;

considerando che il prelievo applicabile ai suini macellati si compone di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere pari alla differenza fra i prezzi nella Comunità, da un lato, e sul mercato mondiale, dall'altro, della quantità di cereali da foraggio stabilita in conformità delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2764/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le norme per il calcolo di un elemento del prelievo applicabile ai suini macellati⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4160/87⁽⁵⁾, quantità la cui composizione è indicata nel regolamento stesso;

considerando che il valore della quantità di cereali da foraggio nella Comunità deve essere stabilito in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2764/75; che il valore della stessa quantità sul mercato mondiale deve essere stabilito in conformità dell'articolo 3 di tale regolamento;

considerando che il suddetto articolo 3 prevede che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale sia pari

alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per il periodo di cinque mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che tale periodo è quello che va dal 1° gennaio al 31 maggio 1991;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7 % della media dei prezzi limite validi per i quattro trimestri che precedono il 1° aprile di ciascun anno;

considerando che i prelievi applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2759/75, diversi dai suini macellati, devono essere derivati dal prelievo per i suini macellati in funzione dei coefficienti fissati per tali prodotti, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2759/75, nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3944/87 della Commissione, del 21 dicembre 1987, relativo alla fissazione dei coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti nel settore delle carni suine⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1251/90⁽⁷⁾;

considerando che i prelievi applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2759/75 si compongono di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere derivato dal prelievo per i suini macellati in funzione dei coefficienti fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3944/87;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7 % e, per i prodotti dei codici NC ex 1602 e ex 1902, al 10 % dei prezzi d'offerta medi relativi alle importazioni effettuate nei dodici mesi che precedono il 1° aprile; che è opportuno stabilire tali medie in base a tutti i dati disponibili che riguardano le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi, tenendo conto della rappresentatività dei prezzi;

considerando che per i prodotti dei codici NC 0206 30 21, 0206 30 31, 0206 41 91, 0206 49 91, 1501 00 11, 1601 00 10, 1602 10 00, 1602 20 90 e 1602 90 10, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi devono essere limitati all'importo risultante da tale consolidamento;

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU n. L 121 del 12. 5. 1990, pag. 29.

considerando che per i suini macellati e per gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le norme per la fissazione del prezzo limite dei suini macellati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87⁽²⁾, i prezzi limite devono essere fissati in anticipo per ciascun trimestre;

considerando che il prezzo limite per i suini macellati si compone di tre importi;

considerando che il primo importo deve essere pari al valore sul mercato mondiale di una quantità di cereali da foraggio equivalente alla quantità di alimenti necessari per la produzione, nei paesi terzi, di un chilogrammo di carne suina, quantità che è determinata in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75 e la cui composizione è indicata in tale regolamento;

considerando che il valore della suddetta quantità di cereali deve essere stabilito in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2766/75;

considerando che il suddetto articolo 2 prevede che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale sia pari alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per il periodo di cinque mesi anteriore di un mese al trimestre per il quale detto importo è calcolato; che tale periodo è quello che va dal 1° gennaio al 31 maggio 1991;

considerando che il secondo importo, corrispondente al maggior valore, rispetto a quello dei cereali da foraggio, degli alimenti diversi dai cereali necessari per la produzione di un chilogrammo di carne suina, ammonta, in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75, al 15 % del valore della quantità di cereali da foraggio;

considerando che il terzo importo, che rappresenta le spese generali di produzione e commercializzazione, ammonta a 38,69 ECU per 100 chilogrammi di suini macellati, in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2766/75;

considerando che i prezzi limite dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75, diversi dai

suini macellati, devono essere derivati dal prezzo limite dei suini macellati in funzione dei coefficienti fissati dal regolamento (CEE) n. 3944/87;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1990, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽³⁾ e (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91⁽⁵⁾, sono stati istituiti regimi speciali all'importazione che prevedono la riduzione del 50 % dei prelievi nell'ambito di importi fissi o di contingenti annui, tra l'altro relativamente a taluni prodotti del settore delle carni suine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1991, i prezzi limite e i prelievi previsti, rispettivamente, agli articoli 12 e 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento sono fissati ai montanti indicati in allegato.

2. Tuttavia, per i prodotti dei codici NC 0206 30 21, 0206 30 31, 0206 41 91, 0206 49 91, 1501 00 11, 1601 00 10, 1602 10 00, 1602 20 90 e 1602 90 10, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁵⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

Codice NC	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
0103 91 10	68,24	51,95	—
0103 92 11	58,04	44,18	—
0103 92 19	68,24	51,95	—
0203 11 10	88,74	67,56	—
0203 12 11	128,67	97,96	—
0203 12 19	99,39	75,67	—
0203 19 11	99,39	75,67	—
0203 19 13	143,76	109,44	—
0203 19 15	77,20	58,78	—
0203 19 55	143,76	109,44	—
0203 19 59	143,76	109,44	—
0203 21 10	88,74	67,56	—
0203 22 11	128,67	97,96	—
0203 22 19	99,39	75,67	—
0203 29 11	99,39	75,67	—
0203 29 13	143,76	109,44 ⁽¹⁾	—
0203 29 15	77,20	58,78	—
0203 29 55	143,76	109,44 ⁽¹⁾	—
0203 29 59	143,76	109,44	—
0206 30 21	107,38	81,75	7
0206 30 31	78,09	59,45	4
0206 41 91	107,38	81,75	7
0206 49 91	78,09	59,45	4
0209 00 11	35,50	27,02	—
0209 00 19	39,05	29,73	—
0209 00 30	21,30	16,21	—
0210 11 11	128,67	97,96 ⁽¹⁾	—
0210 11 19	99,39	75,67	—
0210 11 31	250,25	190,52	—
0210 11 39	197,00	149,98	—
0210 12 11	77,20	58,78 ⁽¹⁾	—
0210 12 19	128,67	97,96	—
0210 19 10	113,59	86,48	—
0210 19 20	124,24	94,58	—
0210 19 30	99,39	75,67	—
0210 19 40	143,76	109,44 ⁽¹⁾	—
0210 19 51	143,76	109,44	—
0210 19 59	143,76	109,44	—
0210 19 60	197,00	149,98	—
0210 19 70	247,58	188,49	—
0210 19 81	250,25	190,52	—
0210 19 89	250,25	190,52	—
0210 90 31	107,38	81,75	—
0210 90 39	78,09	59,45	—
1501 00 11	28,40	21,62	3
1501 00 19	28,40	21,62	—
1601 00 10	124,24	110,32 ⁽²⁾	24
1601 00 91	208,54	196,71 ⁽¹⁾⁽²⁾	—

Codice NC	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
1601 00 99	141,98	129,99 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
1602 10 00	99,39	103,49	26
1602 20 90	115,36	114,94	25
1602 41 10	217,41	199,66	—
1602 42 10	181,92	163,25	—
1602 49 11	217,41	211,76	—
1602 49 13	181,92	170,82	—
1602 49 15	181,92	156,56 ⁽¹⁾	—
1602 49 19	119,80	110,12 ⁽¹⁾	—
1602 49 30	99,39	92,29	—
1602 49 50	59,46	66,51	—
1602 90 10	115,36	109,09	26
1602 90 51	119,80	107,49	—
1902 20 30	59,46	57,75	—

⁽¹⁾ Per i prodotti originari di paesi in via di sviluppo e figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3834/90, il prelievo è ridotto del 50 % limitatamente agli importi fissi ivi fissati.

⁽²⁾ Per i prodotti originari di paesi ACP/PTOM indicati nell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 715/90 modificato, il prelievo è ridotto del 50 % nei limiti dei contingenti ivi indicati.

NB: I codici NC e i richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 della Commissione (GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1818/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1991

che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che, all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, è riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, i prezzi limite devono essere fissati in anticipo per ciascun trimestre;

considerando che, poiché i prelievi e i prezzi limite sono stati fissati da ultimo con regolamento (CEE) n. 744/91 della Commissione⁽³⁾, per il periodo 1° aprile-31 giugno 1991, occorre procedere ad una nuova determinazione dei medesimi per il periodo 1° luglio-30 settembre 1991;

considerando che il prelievo applicabile alle uova in guscio si compone di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere pari alla differenza tra i prezzi nella Comunità e quelli sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2773/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4155/87⁽⁵⁾;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio nella Comunità deve essere stabilito in conformità dell'articolo 2, del regolamento (CEE) n. 2773/75; che il prezzo della stessa quantità sul mercato mondiale deve essere stabilito in conformità dell'articolo 3 del medesimo regolamento;

considerando che il suddetto articolo 3 prevede che il prezzo di ciascun cereale da foraggio sul mercato mondiale sia uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per

un periodo di cinque mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che questo periodo va dal 1° gennaio al 31 maggio 1991;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7% della media dei prezzi limite valevoli per i quattro trimestri precedenti il 1° aprile di ciascun anno;

considerando che il prelievo applicabile alle uova da cova deve essere calcolato secondo il metodo utilizzato per il prelievo applicabile alle uova in guscio; che, tuttavia, la quantità di cereali da foraggio presa in considerazione deve essere quella fissata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2773/75; che il secondo elemento deve essere uguale al 7% della media dei prezzi limite applicabili alle uova da cova;

considerando che il prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75 deve essere derivato dal prelievo delle uova in guscio in funzione dei coefficienti fissati nell'allegato del regolamento n. 164/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa gli elementi per il calcolo dei prelievi e dei prezzi limite applicabili ai prodotti derivati nel settore delle uova⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4155/87;

considerando che il prezzo limite per le uova in guscio si compone di due importi;

considerando che il primo importo deve essere pari al prezzo sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2773/75;

considerando che il prezzo di tale quantità di cereali deve essere stabilito in conformità dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2773/75;

considerando che il suddetto articolo 4 dispone che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale è uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per un periodo di 5 mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che questo periodo va dal 1° gennaio al 31 maggio 1991;

considerando che il secondo importo, corrispondente agli altri costi di alimentazione ed alle spese generali di produzione e di commercializzazione, è fissato nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2773/75;

(1) GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 49.

(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

(3) GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 25.

(4) GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 64.

(5) GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 29.

(6) GU n. L 129 del 28. 6. 1967, pag. 2578/67.

considerando che il prezzo limite per le uova da cova deve essere calcolato secondo lo stesso metodo utilizzato per il calcolo del prezzo limite delle uova in guscio; che, tuttavia, il prezzo della quantità di cereali da foraggio deve essere quello della quantità fissata nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2773/75; che l'importo forfettario deve essere quello fissato nello stesso allegato;

considerando che i prezzi limite per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2771/75 devono essere derivati dal prezzo limite delle uova in guscio tenendo conto del minor valore della materia di base, dei coefficienti fissati per i prodotti stessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 di detto regolamento e di un importo forfettario fissato nell'allegato del regolamento n. 164/67/CEE;

considerando che, per quanto riguarda il minor valore da prendere in considerazione per il calcolo dei prezzi limite per i prodotti interi, occorre tener conto innanzitutto dell'assenza di alcune spese di commercializzazione specifiche delle uova in guscio e poi di una percentuale corrispondente al minor prezzo ricavato generalmente dalle uova destinate alla sgusciatura; che queste spese di commercializzazione da dedurre dal prezzo limite delle uova in guscio possono essere valutate a 0,0967 ECU per chilogrammo; che la percentuale da dedurre da questo prezzo limite già ridotto può essere valutata al 20 %;

considerando che, per quanto riguarda il minor valore da prendere in considerazione per il calcolo dei prezzi limite

per i prodotti separati, occorre tener conto delle stesse spese di commercializzazione previste per i prodotti interi; che, tuttavia, occorre tener conto di una percentuale inferiore a quella prevista per i prodotti interi poiché la preparazione di questi prodotti richiede l'impiego di uova fresche; che questa percentuale può essere valutata al 7 %;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi previsti dall'articolo 3 e i prezzi limite previsti dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi
	ECU/100 unità	ECU/100 unità
0407 00 11	51,38	13,62
0407 00 19	10,88	4,20
	ECU/100 kg	ECU/100 kg
0407 00 30	82,60	36,05
0408 11 10	402,03	168,71
0408 19 11	181,87	73,54
0408 19 19	193,79	78,59
0408 91 10	337,45	162,95
0408 99 10	89,43	41,82

REGOLAMENTO (CEE) N. 1819/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1991

che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4001/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2783/75 devono essere fissati in anticipo per ogni periodo di tre mesi; che questa fissazione deve essere effettuata sulla base del prezzo limite e del prelievo applicabili alle uova in guscio per lo stesso periodo;

considerando che tale prezzo limite e tale prelievo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1818/91 della Commissione, del 27 giugno 1991 che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova⁽³⁾;considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/91 della Commissione⁽⁴⁾; che occorre procedere ad una nuova

determinazione dei medesimi per il periodo 1° luglio-30 settembre 1991;

considerando che i metodi di calcolo per i prezzi limite e le imposte all'importazione sono stati precisati dal regolamento n. 200/67/CEE della Commissione⁽⁵⁾; che è necessario basarsi ugualmente su questi metodi di calcolo per fissare i prezzi limite e le imposte all'importazione per il prossimo periodo di tre mesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le imposte all'importazione previste dall'articolo 2 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2783/75 per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 44.⁽³⁾ Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁴⁾ GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2834/67.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

Codice NC	Prezzi limite	Imposte all'importazione
	ECU/100 kg	ECU/100 kg
3502 10 91	386,57	146,36
3502 10 99	51,81	19,83
3502 90 51	386,57	146,36
3502 90 59	51,81	19,83

REGOLAMENTO (CEE) N. 1820/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1991

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per la fissazione del loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, considerando che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione; considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue;

considerando che alcune possibilità esistono attualmente per l'esportazione di suini dei codici NC 0103 91 10 e 0103 92 19 e di alcuni prodotti del codice NC 0203; che è opportuno fissare una restituzione per questi prodotti tenendo conto delle condizioni di concorrenza degli esportatori comunitari sul mercato mondiale;

considerando che, per i prodotti dei codici NC 0210 19 51 e 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questi codici, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale; che è tuttavia oppor-

tuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 91 81;

considerando che, a causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC ex 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione; che tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni;

considerando che, in mancanza di esportazioni economicamente importanti degli altri prodotti del settore della carne suina, non è opportuno prevedere una restituzione per questi prodotti;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2768/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

(ECU/100 kg, peso netto)

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	Ammontare delle restituzioni
0103 91 10 000	01	20,00
0103 92 19 000	01	20,00
0203 11 10 000	01	30,00
0203 12 11 000	01	30,00
0203 12 19 000	01	30,00
0203 19 11 000	01	30,00
0203 19 13 000	01	30,00
0203 19 15 000	01	20,00
0203 19 55 120	01	30,00
0203 19 55 190	01	30,00
0203 19 55 310	01	20,00
0203 19 55 390	01	20,00
0203 19 55 900	01	—
0203 21 10 000	01	30,00
0203 22 11 000	01	30,00
0203 22 19 000	01	30,00
0203 29 11 000	01	30,00
0203 29 13 000	01	30,00
0203 29 15 000	01	20,00
0203 29 55 120	01	30,00
0203 29 55 190	01	30,00
0203 29 55 310	01	20,00
0203 29 55 390	01	20,00
0203 29 55 900	01	—
0210 11 11 000	01	30,00
0210 11 31 100	01	70,00
0210 11 31 900	01	52,00
0210 12 11 000	01	20,00
0210 12 19 000	01	35,00
0210 19 40 000	01	30,00
0210 19 51 100	01	30,00

(ECU/100 kg, peso netto)

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni
0210 19 51 300	01	20,00
0210 19 51 900	01	—
0210 19 81 100	01	70,00
0210 19 81 300	01	52,00
0210 19 81 900	01	—
1601 00 10 100	01	35,00
1601 00 10 900	01	—
1601 00 91 100	01	58,00
1601 00 91 900	01	—
1601 00 99 100	01	40,00
1601 00 99 900	01	—
1602 10 00 000	01	16,00
1602 20 90 100	01	30,00
1602 20 90 900	01	—
1602 41 10 100	01	30,00
1602 41 10 210	01	57,00
1602 41 10 290	01	26,00
1602 41 10 900	01	—
1602 42 10 100	01	30,00
1602 42 10 210	01	51,00
1602 42 10 290	01	26,00
1602 42 10 900	01	—
1602 49 11 110	01	30,00
1602 49 11 190	01	57,00
1602 49 11 900	01	—
1602 49 13 110	01	30,00
1602 49 13 190	01	51,00
1602 49 13 900	01	—
1602 49 15 110	01	30,00
1602 49 15 190	01	51,00
1602 49 15 900	01	—
1602 49 19 110	01	20,00
1602 49 19 190	01	36,00
1602 49 19 900	01	—
1602 49 30 100	01	26,00
1602 49 30 900	01	—
1602 49 50 100	01	16,00
1602 49 50 900	01	—
1602 90 10 100	01	28,00
1602 90 10 900	01	—
1902 20 30 100	01	16,00
1902 20 30 900	01	—

(¹) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutte le destinazioni,
- 02 gli Stati Uniti d'America e il Canada,
- 03 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e del Canada,
- 04 gli Stati Uniti d'America, il Canada e l'Australia,
- 05 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, del Canada e dell'Australia.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1821/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1991

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio⁽³⁾, ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che l'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore del pollame;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁵⁾;— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 77.⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 90.⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni	
		ECU/100 unità	
0105 11 00 000	10	4,20	
	09	5,00	
0105 19 10 000	01	8,40	
0105 19 90 000	01	4,20	
		ECU/100 kg	
0105 91 00 000	01	17,00	
0207 10 11 000	01	15,00	
0207 10 15 000	04	34,00	
	05	29,00	
	06	25,00	
0207 10 19 100	04	38,00	
	05	33,00	
	06	25,00	
0207 10 19 900	01	25,00	
0207 10 31 000	01	28,00	
0207 10 39 000	01	28,00	
0207 10 51 000	07	30,00	
	08	35,00	
0207 10 55 000	07	30,00	
	08	40,00	
0207 10 59 000	07	30,00	
	08	40,00	
0207 21 10 000	04	34,00	
	05	29,00	
	06	25,00	
0207 21 90 100	04	38,00	
	05	33,00	
	06	25,00	
0207 21 90 900	01	25,00	
0207 22 10 000	01	28,00	
0207 22 90 000	01	28,00	
0207 23 11 000	07	30,00	
	08	40,00	
0207 23 19 000	07	30,00	
	08	40,00	
0207 39 11 110	01	8,00	
0207 39 11 190	—	—	
0207 39 11 910	—	—	
0207 39 11 990	01	50,00	
0207 39 13 000	02	30,00	
	03	28,00	
0207 39 15 000	01	10,00	
0207 39 21 000	01	37,00	
0207 39 23 000	02	39,00	
	03	36,00	
0207 39 25 100	02	30,00	
	03	28,00	
0207 39 25 200	02	30,00	
	03	28,00	
0207 39 25 300	02	30,00	
	03	28,00	
0207 39 25 400	01	5,00	
0207 39 25 900	—	—	
0207 39 31 110	01	8,00	
0207 39 31 190	—	—	
0207 39 31 910	—	—	
0207 39 31 990	01	50,00	
0207 39 33 000	01	28,00	

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni
		ECU/100 kg
0207 39 35 000	01	13,00
0207 39 41 000	01	37,00
0207 39 43 000	01	18,00
0207 39 45 000	01	36,00
0207 39 47 100	01	13,00
0207 39 47 900	—	—
0207 39 55 110	01	8,00
0207 39 55 190	—	—
0207 39 55 910	—	—
0207 39 55 990	01	54,00
0207 39 57 000	01	44,00
0207 39 65 000	01	15,00
0207 39 73 000	07	30,00
	08	44,00
0207 39 77 000	07	29,00
	08	43,00
0207 41 10 110	01	8,00
0207 41 10 190	—	—
0207 41 10 910	—	—
0207 41 10 990	01	50,00
0207 41 11 000	02	30,00
	03	28,00
0207 41 21 000	01	10,00
0207 41 41 000	01	37,00
0207 41 51 000	02	39,00
	03	36,00
0207 41 71 100	02	30,00
	03	28,00
0207 41 71 200	02	30,00
	03	28,00
0207 41 71 300	02	30,00
	03	28,00
0207 41 71 400	01	5,00
0207 41 71 900	—	—
0207 42 10 110	01	8,00
0207 42 10 190	—	—
0207 42 10 910	—	—
0207 42 10 990	01	50,00
0207 42 11 000	01	28,00
0207 42 21 000	01	13,00
0207 42 41 000	01	37,00
0207 42 51 000	01	18,00
0207 42 59 000	01	36,00
0207 42 71 100	01	13,00
0207 42 71 900	—	—
0207 43 15 110	01	8,00
0207 43 15 190	—	—
0207 43 15 910	—	—
0207 43 15 990	01	54,00
0207 43 21 000	01	44,00
0207 43 31 000	01	15,00
0207 43 53 000	07	30,00
	08	44,00
0207 43 63 000	07	29,00
	08	43,00
1602 39 11 100	01	19,00
1602 39 11 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,
- 02 Egitto, Isole Canarie, Ceuta e Melilla, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, gli Emirati Arabi Uniti, la Repubblica dello Yemen, l'Irak e l'Unione Sovietica,
- 03 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e di quelle di cui al punto 02,
- 04 Egitto, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, gli Emirati Arabi Uniti, Giordania, Singapore, la Repubblica dello Yemen, l'Irak e l'Unione Sovietica,
- 05 Isole Canarie, Ceuta e Melilla,
- 06 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui ai punti 04 e 05,
- 07 l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e la Bulgaria,
- 08 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui al punto 07,
- 09 Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Repubblica dello Yemen,
- 10 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui al punto 09.

NB : I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1822/91 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 1991
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto capoverso, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2774/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975⁽³⁾, ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che l'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁵⁾;

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 68.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	
		ECU/100 unità	
0407 00 11 000	02	5,20	
0407 00 19 000	06	3,00	
	05	3,80	
		ECU/100 kg	
0407 00 30 000	04	18,00	
	03	28,00	
0408 11 10 000	01	96,00	
0408 19 11 000	01	47,00	
0408 19 19 000	01	51,00	
0408 91 10 000	01	90,00	
0408 99 10 000	01	15,00	

(*) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutte le
- 02 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,
- 03 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Repubblica dello Yemen, Hong Kong,
- 04 tutte le destinazioni, ad eccezione delle destinazioni di cui al punto 03,
- 05 Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Repubblica dello Yemen,
- 06 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui al punto 05.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1823/91 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1991

relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 270/91⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, dato il costo di magazzino dell'alcole, sarebbe opportuno indire delle vendite, tramite gara semplice, per alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento spagnolo, francese ed italiano;

considerando che è opportuno procedere a gare semplici per l'esportazione d'alcole in determinati paesi terzi per la sua utilizzazione finale nel settore dei carburanti; che è opportuno garantire a tali paesi una maggiore continuità di approvvigionamento di alcole;

considerando che le gare indette dal presente regolamento sono destinate all'esportazione in paesi terzi, il che costituisce una certa garanzia di assenza di perturbazioni sul mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche; che è possibile quindi adeguare il livello della cauzione di buona esecuzione e modificare le modalità relative al suo svincolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono indette tre gare semplici numerate da 69/91 a 71/91 per la vendita di un quantitativo totale di 800 000

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 28 del 2. 2. 1991, pag. 23.

hl di alcole, proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo, francese ed italiano.

Le gare semplici n. 69/91 e n. 70/91 vertono ciascuna su un quantitativo di 200 000 hl di alcole a 100 % vol.

La gara semplice n. 71/91 verte su un quantitativo di 400 000 hl di alcole a 100 % vol.

2. L'alcole messo in vendita:

— è destinato all'esportazione fuori dalla Comunità economica europea;

— deve essere importato e disidratato in uno dei seguenti paesi terzi:

— Guatemala,

— Belize,

— Honduras, comprese le isole Swan,

— El Salvador,

— Costa Rica,

— San Cristoforo e Nevis,

— Haiti,

— Bahamas,

— Repubblica Dominicana,

— Antigua e Barbuda,

— Dominica,

— Isole Vergini britanniche e Montserrat,

— Giamaica,

— Santa Lucia,

— San Vincenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,

— Barbados,

— Trinidad e Tobago,

— Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,

— Aruba,

— Antille olandesi: Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino,

— Guyana,

— Isole Vergini degli Stati Uniti,

— e deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Articolo 2

L'ubicazione ed i riferimenti relativi alle cisterne interessate, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole sono indicati nei rispettivi bandi delle gare semplici numerate da 69/91 a 71/91.

Articolo 3

La vendita avviene conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1780/89, in particolare gli articoli da 10 a 17 e da 29 a 38.

Tuttavia, per quanto riguarda la cauzione di buona esecuzione, per i quantitativi di alcole prelevati dai depositi di un organismo di intervento:

- la metà della cauzione è svincolata dall'organismo di intervento detentore dell'alcole prelevato quando l'aggiudicatario adduce la prova che il quantitativo di alcole in questione è stato sottoposto a controllo doganale sul territorio di uno dei paesi terzi elencati all'articolo 1, paragrafo 2;
- la parte rimanente è svincolata conformemente all'articolo 33, punto 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1780/89.

Inoltre, per essere ricevibile, l'offerta deve indicare il luogo di utilizzazione finale nel settore dei carburanti dell'alcole aggiudicato e contenere l'impegno del concorrente di rispettare tale destinazione.

L'offerta deve pure comprendere una dichiarazione del concorrente attestante che, in virtù di accordi vincolanti

conclusi con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi terzi precisati all'articolo 1, paragrafo 2, detto operatore s'impegna a disidratare in uno di tali paesi l'alcole aggiudicato e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.

Articolo 4

Le condizioni specifiche delle tre gare semplici ed i nomi e gli indirizzi degli organismi d'intervento interessati sono indicati nei bandi delle gare semplici da 69/91 a 71/91 e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

Articolo 5

Il termine per la presentazione delle offerte all'indirizzo indicato nei bandi di gara è fissato alle ore 12 (ora di Bruxelles) del 15 luglio 1991.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1824/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1991

che fissa i prezzi d'entrata dei cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1991/1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafi 5 e 6,considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75, il prezzo d'entrata dei cereali principali dev'essere fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita dei prodotti importati raggiunga il livello del prezzo indicativo; che è possibile raggiungere tale obiettivo qualora dal prezzo indicativo si detraggano le spese di trasporto più favorevoli tra Rotterdam e Duisburg, le spese di trasbordo a Rotterdam e un margine di commercializzazione; che, per la campagna 1991/1992, i prezzi indicativi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1704/91 del Consiglio ⁽³⁾;

considerando che il prezzo di entrata degli altri cereali per i quali non è stato fissato il prezzo deve, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75, essere determinato in modo che, per i cereali generali concorrenti, il prezzo indicativo possa essere raggiunto sul mercato di Duisburg;

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2727/75, i prezzi d'entrata delle farine di frumento segalato e di segala, nonché delle semole e dei semolini di frumento devono essere fissati secondo le norme e per le qualità tipo determinate agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2226/88 del Consiglio ⁽⁴⁾; che, dai calcoli effettuati in

applicazione di tali norme, risultano i prezzi indicati qui di seguito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 2727/75, per la campagna di commercializzazione 1991/1992 i prezzi di entrata dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) dello stesso regolamento sono fissati come segue:

	<i>in ECU per tonnellata</i>
Frumento	
(grano tenero e frumento segalato):	228,67
Segala:	207,74
Orzo:	207,74
Granturco:	207,74
Frumento (grano) duro:	272,62
Avena:	199,43
Grano saraceno:	207,74
Sorgo:	207,74
Miglio:	207,74
Scagliola:	207,74
Farina di frumento e frumento segalato:	346,89
Farina di segala:	319,84
Semole e semolini di frumento tenero:	374,64
Semole e semolini di frumento duro:	426,75

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1825/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1991

che stabilisce gli importi compensativi adesione applicabili in Spagna nel settore dei cereali per la campagna 1991/1992 nonché il coefficiente per gli importi applicabili ai prodotti trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 467/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce, a seguito dell'adesione della Spagna, le norme generali del regime degli importi compensativi adesione applicabili nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, ai termini dell'articolo 72, punto 1 dell'atto di adesione, gli importi compensativi adesione sono uguali alla differenza tra i prezzi fissati per la Spagna e i prezzi di intervento applicabili nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, prezzi questi ultimi che rappresentano la garanzia concessa al produttore; che tuttavia, a seguito della modifica del regime di intervento previsto dal regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽³⁾, l'acquisto all'intervento si effettua ad un livello inferiore al prezzo di intervento; che tale livello, che costituisce ormai la garanzia effettiva concessa al produttore, deve pertanto fungere da base per il calcolo degli importi compensativi adesione;

considerando che, tenuto conto dell'allineamento, decorrente dal 1° luglio 1989, dei prezzi spagnoli sui prezzi comunitari di tutti di cereali ad esclusione del grano duro, occorre fissare gli importi compensativi adesione soltanto per il grano duro e per la semola;

considerando che, ai termini dell'articolo 111, paragrafo 3 dell'atto di adesione, gli importi compensativi adesione

applicabili ai prodotti trasformati sono derivati da quelli applicabili ai prodotti cui si riferiscono, mediante coefficienti da determinarsi; che tali coefficienti devono essere stabiliti tenendo conto del fatto che gli importi compensativi adesione si applicano alle importazioni, alle esportazioni nonché agli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi adesione applicabili in Spagna ai prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, come segue:

Codice NC	Importi compensativi adesione (ECU/t)	Coefficienti
1001 10 10	10,55	—
1001 10 90	10,55 ⁽¹⁾	—
1103 11 10	16,35	1,55

⁽¹⁾ Per una partita di grano duro comprendente più del 5% di grano tenero, l'importo da concedere è diminuito proporzionalmente al superamento della percentuale di cui sopra.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1826/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1991

che stabilisce gli importi compensativi « adesione » applicabili al Portogallo nel settore dei cereali per la campagna 1991/1992 nonché il coefficiente valido per il calcolo degli importi applicabili ai prodotti trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3654/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali relative al regime degli importi compensativi « adesione » nel settore dei cereali e del riso durante la seconda tappa dell'adesione del Portogallo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, in vista dell'allineamento dei prezzi portoghesi sui prezzi comunitari a decorrere dal 1° gennaio 1991, per tutti i cereali, eccetto il frumento tenero, è necessario stabilire gli importi compensativi « adesione » soltanto per quest'ultimo cereale ed i suoi derivati;

considerando che, secondo il regolamento (CEE) n. 3654/90, gli importi compensativi « adesione » applicabili ai prodotti trasformati sono desunti dagli importi applicabili alle materie prime da cui sono ricavati, mediante coefficiente da determinarsi; che detti coefficienti devono essere stabiliti tenendo conto del fatto che gli importi compensativi « adesione » si applicano nel contempo alle

importazioni, alle esportazioni e agli scambi fra il Portogallo e gli altri Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Gli importi compensativi « adesione » applicabili al Portogallo per la campagna di commercializzazione 1991/1992 al frumento tenero ed ai suoi derivati, di cui è menzione all'articolo 1, lettere a), c) e d) del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio ⁽²⁾, sono stabiliti in allegato.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 31.⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

ALLEGATO

Codice NC	Coefficiente	Importo compensativo • adesione • (in ECU/t)
1001 90 91	—	39,71
1001 90 99	—	39,71
1101 00 00	1,34	53,21
1103 11 90	1,45	57,58
1103 21 00	1,02	40,50
1104 19 10	1,02	40,50
1104 29 11	1,02	40,50
1104 29 31	1,02	40,50
1104 29 91	1,02	40,50
1104 30 10	0,75	29,78
1107 10 11	1,78	70,68
1107 10 19	1,33	52,81
1108 11 00	1,69	67,11
1109 00 00	2,3	91,33
2302 30 10	0,14	5,56
2302 30 90	0,29	11,52

REGOLAMENTO (CEE) N. 1827/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1991

che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per i bovini viene determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale; che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo per i bovini e per le carni fresche o refrigerate di cui all'allegato, sezione a), codici NC 0201 10 10, 0201 10 90, 0201 20 11 e 0201 20 19, dello stesso regolamento, tenendo conto principalmente della situazione della domanda e dell'offerta, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;

- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prelievo di base per le carni di cui all'allegato dello stesso regolamento, sezioni a), c) e d), è uguale a quello determinato per i bovini, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁴⁾;considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1991/1992 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1629/91 del Consiglio⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/77 dispone che il prelievo di base venga calcolato secondo il metodo precisato nel suo articolo 3 tenendo conto dell'insieme dei prezzi d'offerta franco frontiera rappresentativi della Comunità, stabiliti per i prodotti di ciascuna delle categorie e presentazioni previste dall'articolo 2 e risultanti in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dagli altri elementi d'informazione concernenti i prezzi all'esportazione praticati dai paesi terzi;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.⁽⁵⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 18.

considerando che non si deve tuttavia tenere conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, qualora per una o più delle categorie di animali vivi o delle presentazioni di carni non possa essere constatato un prezzo d'offerta franco frontiera, si applica ai fini del calcolo l'ultimo prezzo disponibile;

considerando che, se il prezzo d'offerta franco frontiera differisce di meno di 0,60 ecu per 100 kg di peso vivo da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo deve essere mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, viene fissato per taluni paesi terzi un prelievo di base specifico tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e la media dei prezzi constatati durante un periodo determinato, maggiorata dell'incidenza del dazio doganale, dall'altro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 925/77⁽²⁾, ha previsto che il prelievo specifico per i prodotti originari e provenienti dall'Austria, dalla Svezia e dalla Svizzera sia fissato sulla base della media ponderata dei corsi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi di tali paesi terzi; che i coefficienti di ponderazione e i mercati rappresentativi sono fissati negli allegati del regolamento (CEE) n. 611/77;

considerando che, per il calcolo del prelievo specifico, è tenuto conto della media dei prezzi soltanto se il relativo importo supera di almeno 1,21 ecu per 100 kg di peso vivo il prezzo d'offerta franco frontiera determinato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, se la media dei prezzi differisce di meno di 0,60 ecu per 100 kg di peso vivo da quella precedentemente considerata per il calcolo del prelievo, quest'ultima media può essere mantenuta;

considerando che, qualora uno o più dei suddetti paesi terzi adottino, soprattutto per motivi di ordine sanitario, misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può prendere in considerazione

gli ultimi corsi registrati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi di bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1614/91⁽⁴⁾;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 109 del 30. 4. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 21.

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ecu per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi connessi con gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che occorre inoltre tener conto del regolamento (CEE) n. 314/83 del Consiglio, del 24 gennaio 1983, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽¹⁾, e della decisione 87/605/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽²⁾, che prevede una riduzione del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari della Jugoslavia e da essa provenienti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91⁽⁴⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che le diverse presentazioni di carni bovine sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura

prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che i prelievi e i prelievi specifici sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o del prelievo di base specifico o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato su loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 72.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Codice NC	Iugoslavia ^(?)	Austria/Svezia/ Svizzera	Altri paesi terzi
— Peso vivo —			
0102 90 10	—	26,638	(1) 124,192
0102 90 31	21,788	26,638	(1) 124,192
0102 90 33	—	26,638	(1) 124,192
0102 90 35	21,788	26,638	(1) 124,192
0102 90 37	21,788	26,638	(1) 124,192
— Peso netto —			
0201 10 10	—	50,613	(1) 235,964
0201 10 90	41,397	50,613	(1) 235,964
0201 20 21	—	50,613	(1) 235,964
0201 20 29	41,397	50,613	(1) 235,964
0201 20 31	—	40,491	(1) 188,771
0201 20 39	33,118	40,491	(1) 188,771
0201 20 51	49,677	60,736	(1) 283,157
0201 20 59	49,677	60,736	(1) 283,157
0201 20 90	—	75,919	(1) 353,946
0201 30 00	—	86,841	(1) 404,864
0206 10 95	—	86,841	(1) 404,864
0210 20 10	—	75,919	353,946
0210 20 90	—	86,841	404,864
0210 90 41	—	86,841	404,864
0210 90 90	—	86,841	404,864
1602 50 10	—	86,841	404,864
1602 90 61	—	86,841	404,864

(1) In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90 modificato, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(2) Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1368/88 della Commissione (GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 26).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1828/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1991

che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), codici NC 0202 10 00 e 0202 20 10 dello stesso regolamento viene determinato tenendo conto della differenza tra:

— da un lato, il prezzo d'orientamento moltiplicato per un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate in causa della stessa presentazione e il prezzo medio dei bovini adulti, e

— dall'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità delle carni congelate, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario che rappresenta le spese specifiche per le operazioni d'importazione;

considerando che il coefficiente di cui sopra, calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, è stato fissato a 1,69 e che l'importo forfettario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) dello stesso regolamento è stato fissato a 6,65 ecu con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁴⁾;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari a:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1991/1992 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1629/91 del Consiglio⁽⁵⁾;

considerando che per le carni congelate il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene determinato in funzione del prezzo del mercato mondiale stabilito sulla base delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo precedente la determinazione del prelievo di base, tenendo conto fra l'altro:

- dell'evoluzione prevedibile del mercato delle carni congelate,
- dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi per le carni fresche o refrigerate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate, e
- dell'esperienza acquisita;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), codici NC 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50 e 0202 30 90 del regolamento (CEE) n. 805/68 è uguale a quello determinato per il prodotto dei codici NC 0202 10 00 e 0202 20 10,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.⁽⁵⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 18.

moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera non viene tenuto conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, finché il prezzo d'offerta franco frontiera delle carni congelate differisce di meno di 1 UC per 100 kg da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1614/91⁽²⁾;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone

eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ecu per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91⁽⁴⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasfrazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che le diverse presentazioni di carni congelate sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un

determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le carni congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate ⁽¹⁾

(ECU / 100 kg)

Codice NC	Importo
	— Peso netto —
0202 10 00	⁽¹⁾ 187,587
0202 20 10	⁽¹⁾ 187,587
0202 20 30	⁽¹⁾ 150,070
0202 20 50	⁽¹⁾ 234,484
0202 20 90	⁽¹⁾ 281,381
0202 30 10	⁽¹⁾ 234,484
0202 30 50	⁽¹⁾ 234,484
0202 30 90	⁽¹⁾ 322,650
0206 29 91	⁽¹⁾ 322,650

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90, modificato, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1829/91 DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 1991****che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quindicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3192/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3192/90 della Commissione ⁽⁴⁾, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3192/90 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui

offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quindicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3192/90 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 giugno 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 96.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la quindicesima gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 3192/90

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione
1509 10 90 100	15,00
1509 10 90 900	—
1509 90 00 100	30,00
1509 90 00 900	—
1510 00 90 100	3,00
1510 00 90 900	—

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1) (versione modificata).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1830/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1991

che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 591/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2903/89⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 3 e 5,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 591/79 prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento citato, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi, fatto salvo l'articolo 7, secondo comma del medesimo regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento citato, se si applica la procedura di gara per la fissazione del prelievo, la restituzione alla produzione è fissata sulla base dei prelievi minimi stabiliti nel quadro di tale procedura per gli oli del codice NC 1509 90 00; che, tuttavia, se l'olio impiegato nella fabbricazione delle conserve è stato prodotto nella Comunità, l'importo di cui sopra è

maggiorato di un importo pari all'aiuto al consumo valido il giorno in cui la restituzione è stata applicata;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3416/90 del Consiglio⁽⁵⁾ ha fissato le aliquote dell'aiuto al consumo applicabili in Spagna e in Portogallo;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti conduce a fissare la restituzione come qui di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di luglio e agosto 1991 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 591/79 è pari a:

- 96,46 ECU/100 kg per gli oli d'oliva prodotti nella Comunità ed utilizzati negli Stati membri, ad eccezione della Spagna e del Portogallo;
- 38,00 ECU/100 kg per gli oli d'oliva diversi da quelli di cui al precedente trattino, utilizzati negli Stati membri, ad eccezione della Spagna e del Portogallo;
- 54,08 ECU/100 kg per gli oli d'oliva prodotti nella Comunità e utilizzati in Spagna;
- 12,87 ECU/100 kg per gli oli d'oliva diversi da quelli indicati al precedente trattino, utilizzati in Spagna;
- 87,84 ECU/100 kg per gli oli d'oliva prodotti nella Comunità e utilizzati in Portogallo;
- 41,84 ECU/100 kg per gli oli d'oliva diversi da quelli indicati al precedente trattino, utilizzati in Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1831/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1991

recante decisione di non dare seguito alla nona gara parziale di zucchero bianco effettuata nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CEE) n. 963/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera b),considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 963/91 della Commissione, del 18 aprile 1991, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero; che in base alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 963/91 può essere deciso di non dare seguito ad una determinata gara parziale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Viene deciso di non dare seguito alla nona gara parziale per lo zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 963/91 il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 26 giugno 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1832/91 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 1991
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾ le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasfor-

mati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁷⁾;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 000	0
1107 10 99 000	0
1107 20 00 000	0

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1833/91 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 1991
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che, in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per il malto si deve tener conto della situazione e delle prospettive di evoluzione a termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle condizioni di vendita dei cereali interessati e del malto; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre tener conto anche del quantitativo di cereali necessario per la fabbricazione del malto, nonché dell'aspetto economico delle esporta-

zioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁸⁾;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

(ECU/t)

Codice prodotto	6° term. 1	7° term. 2	8° term. 3	9° term. 4	10° term. 5	11° term. 6
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1834/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1991

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per

quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 16,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		7	8	9	10	11	12	1
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 90 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 000	01	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	0	0	—	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 600	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 100	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 10 200	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 10 500	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 10 900	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 90 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 900	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1835/91 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 1991
che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 000	—	—
1006 20 13 000	01	180,48
1006 20 15 000	01	180,48
1006 20 17 000	—	—
1006 20 92 000	—	—
1006 20 94 000	01	180,48
1006 20 96 000	01	180,48
1006 20 98 000	—	—
1006 30 21 000	—	—
1006 30 23 000	01	180,48
1006 30 25 000	01	180,48
1006 30 27 000	—	—
1006 30 42 000	—	—
1006 30 44 000	01	180,48
1006 30 46 000	01	180,48
1006 30 48 000	—	—
1006 30 61 100	01	225,60
	05	231,60
	06	236,60
	09	231,60
	12	236,60
	13	225,60
1006 30 61 900	—	—
1006 30 63 100	01	225,60
	05	231,60
	06	236,60
	09	231,60
	12	236,60
	13	225,60
1006 30 63 900	01	225,60
	13	225,60
1006 30 65 100	01	225,60
	05	231,60
	06	236,60
	09	231,60
	12	236,60
	13	225,60
1006 30 65 900	01	225,60
	13	225,60
1006 30 67 100	—	—
1006 30 67 900	—	—

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1006 30 92 100	01	225,60
	05	231,60
	06	236,60
	09	231,60
	12	236,60
	13	225,60
1006 30 92 900	01	225,60
	15	176,00
	13	225,60
1006 30 94 100	01	225,60
	05	231,60
	06	236,60
	09	231,60
	12	236,60
	13	225,60
1006 30 94 900	01	225,60
	15	168,00
	13	225,60
1006 30 96 100	01	225,60
	05	231,60
	06	236,60
	09	231,60
	12	236,60
	13	225,60
1006 30 96 900	01	225,60
	15	168,00
	13	225,60
1006 30 98 100	—	—
1006 30 98 900	—	—
1006 40 00 000	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 03 la zona I,
- 04 i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia, ed i paesi della zona I,
- 05 le zone I, II, III e VI,
- 06 le zone IV a), IV b), V a), VII c) e VIII a esclusione del Suriname, della Guiana e del Madagascar,
- 07 Bulgaria e Romania,
- 08 la zona VI,
- 09 le isole Canarie, Ceuta e Melilla,
- 10 la zona V a),
- 11 la zona VII c),
- 12 il Canada,
- 13 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1),
- 14 la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guyana e il Madagascar,
- 15 la zona I, la zona II, la zona III, la zona IV, la zona V, la zona VI e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guyana e il Madagascar.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 del 11. 10. 1989, pag. 10).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1836/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1991

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76 la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t; tonnellata; che, per contro, la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del

regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio⁽⁵⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
1006 20 11 000	—	—	—	—	—
1006 20 13 000	01	0	0	0	0
1006 20 15 000	01	0	0	0	0
1006 20 17 000	—	—	—	—	—
1006 20 92 000	—	—	—	—	—
1006 20 94 000	01	0	0	0	0
1006 20 96 000	01	0	0	0	0
1006 20 98 000	—	—	—	—	—
1006 30 21 000	—	—	—	—	—
1006 30 23 000	01	0	0	0	0
1006 30 25 000	01	0	0	0	0
1006 30 27 000	—	—	—	—	—
1006 30 42 000	—	—	—	—	—
1006 30 44 000	01	0	0	0	0
1006 30 46 000	01	0	0	0	0
1006 30 48 000	—	—	—	—	—
1006 30 61 100	01	0	0	0	0
	05	0	0	0	0
	06	0	0	0	0
	09	0	0	0	0
	12	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
1006 30 61 900	—	—	—	—	—
1006 30 63 100	01	0	0	0	0
	05	0	0	0	0
	06	0	0	0	0
	09	0	0	0	0
	12	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
1006 30 63 900	01	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
1006 30 65 100	01	0	0	0	0
	05	0	0	0	0
	06	0	0	0	0
	09	0	0	0	0
	12	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
1006 30 65 900	01	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
1006 30 67 100	—	—	—	—	—
1006 30 67 900	—	—	—	—	—

(ECU/h)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
1006 30 92 100	01	0	0	0	0
	05	0	0	0	0
	06	0	0	0	0
	09	0	0	0	0
	12	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
1006 30 92 900	01	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
	15	0	0	0	0
1006 30 94 100	01	0	0	0	0
	05	0	0	0	0
	06	0	0	0	0
	09	0	0	0	0
	12	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
1006 30 94 900	01	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
	15	0	0	0	0
1006 30 96 100	01	0	0	0	0
	05	0	0	0	0
	06	0	0	0	0
	09	0	0	0	0
	12	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
1006 30 96 900	01	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
	15	0	0	0	0
1006 30 98 100	—	—	—	—	—
1006 30 98 900	—	—	—	—	—
1006 40 00 000	—	—	—	—	—

(*) Per le destinazioni seguenti:

- 01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 03 la zona I,
- 04 i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia, ed i paesi della zona I,
- 05 le zone I, II, III e VI,
- 06 le zone IV a), IV b), V a), VII c) e VIII a), esclusi il Surinam, la Guyana e il Madagascar,
- 07 Bulgaria e Romania,
- 08 la zona VI,
- 09 le isole Canarie, Ceuta e Melilla,
- 10 la zona V a),
- 11 la zona VII c),
- 12 il Canada,
- 13 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1),
- 14 la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guyana e il Madagascar,
- 15 la zona I, la zona II, la zona III, la zona IV, la zona V, la zona VI e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guyana e il Madagascar.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 del 11. 10. 1989, pag. 10).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1837/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1991

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 1, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3031/89; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 3 giugno 1991;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 1 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3618/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁵⁾, gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, consegue che per la settimana che inizia il 3

giugno 1991 il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 1 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 1 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 3 giugno 1991, l'importo del premio è fissato a 83,835 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 3013/89, che sono usciti dal territorio della regione 1 nel corso della settimana che inizia il 3 giugno 1991, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 3 giugno 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	39,402	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	83,835	0
0204 21 00	83,835	0
0204 50 11		0
0204 22 10	58,685	
0204 22 30	92,219	
0204 22 50	108,986	
0204 22 90	108,986	
0204 23 00	152,580	
0204 30 00	62,876	
0204 41 00	62,876	
0204 42 10	44,013	
0204 42 30	69,164	
0204 42 50	81,739	
0204 42 90	81,739	
0204 43 00	114,434	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	108,986	
0210 90 19	152,580	
1602 90 71 :		
— non disossate	108,986	
— disossate	152,580	

(*) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1838/91 DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 1991****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3608/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1794/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3608/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 giugno 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 68.

⁽⁴⁾ GU n. L 160 del 25. 6. 1991, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	34,98 ⁽¹⁾
1701 11 90	34,98 ⁽¹⁾
1701 12 10	34,98 ⁽¹⁾
1701 12 90	34,98 ⁽¹⁾
1701 91 00	40,35
1701 99 10	40,35
1701 99 90	40,35 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1839/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1991

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 15/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1695/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 15/91 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 giugno 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 0,21 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 2 del 4. 1. 1991, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 156 del 20. 6. 1991, pag. 23.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 1991

relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite

(91/308/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase e l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che nel caso in cui gli enti creditizi e finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi di attività illecite (operazione in appresso denominata « riciclaggio ») possono risultare gravemente compromesse la solidità e la stabilità dell'ente coinvolto e la credibilità dell'intero sistema finanziario, che perderebbe di conseguenza la fiducia del pubblico;

considerando che l'assenza di iniziative comunitarie contro il riciclaggio potrebbe indurre gli Stati membri, allo scopo di proteggere il proprio sistema finanziario, ad adottare provvedimenti che potrebbero essere in contrasto con il completamento del mercato unico; che, per facilitare le proprie attività criminose, coloro che procedono al riciclaggio potrebbero, se non si adottano alcune misure di coordinamento a livello comunitario, tentare di trarre vantaggio dalla libertà dei movimenti di capitali e dalla

libera prestazione dei servizi finanziari che lo spazio finanziario integrato comporta;

considerando che il riciclaggio incide palesemente sull'aumento della criminalità organizzata in generale e del traffico di stupefacenti in particolare; che vi è una sempre maggiore consapevolezza che la lotta al riciclaggio costituisce uno dei mezzi più efficaci per opporsi a questa attività criminosa che rappresenta una particolare minaccia per le società degli Stati membri;

considerando che il riciclaggio deve essere combattuto prevalentemente con strumenti di natura penale e nel quadro di una cooperazione internazionale tra autorità giudiziarie e autorità di polizia, come è previsto, nel campo degli stupefacenti, dalla convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope adottata a Vienna il 19 dicembre 1988 (in appresso denominata « convenzione di Vienna ») ed estesa a sua volta a tutte le attività criminose dalla convenzione del Consiglio d'Europa su riciclaggio, identificazione, sequestro e confisca dei proventi di reato, aperta alla firma l'8 novembre 1990 a Strasburgo;

considerando che gli strumenti di natura penale non dovrebbero però costituire l'unico modo per combattere il riciclaggio, dato che il sistema finanziario può svolgere un ruolo estremamente efficace; che, in questo contesto, è opportuno far riferimento alla raccomandazione del 27 giugno 1980 del Consiglio d'Europa e alla dichiarazione di principi adottata nel dicembre 1988 a Basilea dalle autorità di vigilanza bancaria dei paesi del gruppo dei Dieci, strumenti che rappresentano entrambi progressi considerevoli in ordine alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio:

⁽¹⁾ GU n. C 106 del 28. 4. 1990, pag. 6 e

GU n. C 319 del 19. 12. 1990, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 324 del 24. 12. 1990, pag. 264 e

GU n. C 129 del 20. 5. 1991.

⁽³⁾ GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 86.

considerando che, di norma, il riciclaggio viene effettuato a livello internazionale in modo da poter occultare meglio l'origine criminosa dei fondi; che misure adottate esclusivamente a livello nazionale, senza tenere conto del coordinamento e della cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati;

considerando che le misure adottate in materia dalla Comunità devono essere coerenti con le altre iniziative assunte in altre istanze internazionali; che, a tal fine, ogni iniziativa della Comunità dovrebbe segnatamente tener conto delle raccomandazioni della Task Force finanziaria contro il riciclaggio, istituita nel luglio 1989 dal vertice di Parigi dei sette paesi più industrializzati;

considerando che il Parlamento europeo, in varie risoluzioni, ha chiesto l'elaborazione di un programma comunitario globale di lotta al traffico di stupefacenti che comprenda disposizioni sulla prevenzione del riciclaggio;

considerando che nella presente direttiva è ripresa la definizione di riciclaggio che figura nella convenzione di Vienna; che, dato tuttavia che il fenomeno del riciclaggio riguarda non soltanto i proventi di reati connessi con il traffico di stupefacenti ma anche i proventi di altre attività criminose (quali la criminalità organizzata e il terrorismo), è auspicabile che gli Stati membri estendano, ai sensi della loro legislazione, gli effetti della direttiva ai proventi di tali attività, dal momento che essi possono dar luogo a operazioni di riciclaggio che è giustificato reprimere in quanto tali;

considerando che il divieto di riciclaggio contenuto nella legislazione degli Stati membri, che si basa su misure adeguate e sanzioni, costituisce una condizione necessaria nella lotta contro tale fenomeno;

considerando che è necessario garantire che gli enti creditizi e finanziari esigano l'identificazione dei clienti che allacciano rapporti di affari o eseguono operazioni che oltrepassano un certo valore onde evitare che coloro che procedono al riciclaggio approfittino dell'anonimato per svolgere le proprie attività criminose; che è necessario estendere tali disposizioni, nella misura del possibile, a qualsiasi beneficiario;

considerando che gli enti creditizi e finanziari devono conservare per almeno cinque anni le copie o i riferimenti dei documenti di identificazione richiesti nonché le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie di analoga forza probatoria in base al diritto nazionale concernenti le transazioni perché possano costituire elementi di prova in qualsiasi indagine in materia di riciclaggio;

considerando che, per preservare la solidità e l'integrità del sistema finanziario e contribuire alla lotta contro il

riciclaggio, è necessario provvedere a che gli enti creditizi e finanziari esaminino con particolare attenzione ogni transazione che essi considerino particolarmente attenta, per la sua natura, ad avere una connessione con il riciclaggio; che a tal fine essi devono esaminare con particolare attenzione le operazioni con paesi terzi che non applichino norme per la prevenzione del riciclaggio comparabili a quelle stabilite dalla Comunità o ad altre norme equivalenti emanate in sedi internazionali e recepite dalla Comunità;

considerando che a tal fine gli Stati membri possono chiedere agli enti creditizi e finanziari di esporre per iscritto i risultati delle inchieste alle quali sono tenuti e di assicurare che le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio possano accedervi;

considerando che il compito di difendere il sistema finanziario dal riciclaggio non può essere svolto dalle autorità responsabili della lotta contro tale fenomeno senza la cooperazione degli enti creditizi e finanziari e delle loro autorità di vigilanza; che il segreto bancario deve essere abolito in tali casi; che un sistema obbligatorio di segnalazione delle operazioni sospette che assicuri la trasmissione delle informazioni alle autorità sopra menzionate senza mettere in allarme i clienti interessati è il modo più efficace per realizzare tale cooperazione; che è necessaria una particolare clausola di salvaguardia per esonerare gli enti creditizi e finanziari, i loro dipendenti e amministratori da responsabilità per la violazione del divieto di divulgare le informazioni;

considerando che è necessario limitare unicamente alla lotta contro il riciclaggio l'uso delle informazioni ricevute dalle autorità in conformità della presente direttiva; che gli Stati membri possono tuttavia prevedere che tali informazioni siano eventualmente utilizzate ad altri fini;

considerando che l'istituzione, da parte degli enti creditizi e finanziari, di procedure di controllo interno e di programmi di formazione in questo campo rappresenta una misura complementare senza la quale le altre misure previste dalla presente direttiva potrebbero rivelarsi inefficaci;

considerando che, data la possibilità di procedere al riciclaggio non soltanto per il tramite di enti creditizi e finanziari, ma anche di altri tipi di attività professionali e categorie di imprese, gli Stati membri devono estendere, totalmente o parzialmente le disposizioni della presente direttiva a quelle professioni e imprese che svolgono attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio;

considerando che è necessario che gli Stati membri vigilino in modo particolare affinché nella Comunità siano adottate misure coordinate quando, sulla base di indizi

gravi, si può ritenere che professioni o attività le cui condizioni di esercizio hanno formato oggetto di armonizzazione a livello comunitario siano utilizzate a fini di riciclaggio;

considerando che l'efficacia degli sforzi compiuti per abolire il riciclaggio dipende essenzialmente dal regolare coordinamento e dall'armonizzazione delle misure nazionali di applicazione; che un coordinamento ed un'armonizzazione del genere effettuati in vari ambiti internazionali richiedono, a livello comunitario, una concertazione tra Stati membri e Commissione nell'ambito di un comitato di contatto;

considerando che spetta a ciascuno Stato membro adottare i provvedimenti adeguati nonché sanzionare adeguatamente le infrazioni a tali provvedimenti per garantire la completa applicazione delle disposizioni della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende:

- per « ente creditizio » un ente definito in conformità dell'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE⁽²⁾, nonché una succursale, quale definita all'articolo 1, terzo trattino della direttiva suddetta e situata nella Comunità, di un ente creditizio che abbia la sede sociale al di fuori della Comunità;
- per « ente finanziario » un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e 14 dell'elenco allegato alla direttiva 89/646/CEE, nonché un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 79/267/CEE⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/619/CEE⁽⁴⁾, nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva; tale definizione comprende anche le succursali, situate nella Comunità, di enti finanziari che hanno la sede sociale al di fuori della Comunità;
- per « riciclaggio »: le seguenti azioni commesse intenzionalmente:
 - la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza del fatto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza del fatto che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno di commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti sopra specificati, possono essere accertate in base a circostanze di fatto obiettive.

Il riciclaggio comprende anche i casi in cui le attività che hanno dato origine ai beni da riciclare sono compiute nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo;

- per « beni »: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili e i documenti o gli strumenti legali che attestano il diritto di proprietà o diritti sui beni medesimi;
- per « attività criminosa »: un reato specificato nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di Vienna e ogni altra attività che sia considerata tale dagli Stati membri ai fini della presente direttiva;
- per « autorità competenti »: le autorità nazionali responsabili, in forza di leggi o regolamenti, della vigilanza sugli enti creditizi o finanziari.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono a che il riciclaggio, quale definito nella presente direttiva, sia vietato.

Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono che gli enti creditizi e finanziari prevedano l'identificazione dei loro clienti mediante documento probante quando allacciano rapporti di affari, ed in particolare quando aprono un conto o libretti di deposito od offrono servizi di custodia dei beni.

2. L'identificazione è altresì richiesta per tutte le operazioni con clienti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il cui importo sia pari o superiore a 15 000 ecu, a prescindere dal fatto che siano effettuate con un'unica operazione o con più operazioni tra le quali sembri esistere una connessione. Qualora l'importo non sia noto nel momento in cui è avviata l'operazione, l'organismo in questione procederà all'identificazione non appena l'importo sia conosciuto e si constati che il limite è raggiunto.

⁽¹⁾ GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

⁽²⁾ GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 50.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'identificazione, nei contratti assicurativi conclusi da imprese di assicurazione autorizzate in virtù della direttiva 79/267/CEE, nella misura in cui svolgano attività che rientrano nel campo d'applicazione della stessa direttiva, non è richiesta qualora l'importo dei premi periodici da versare nel corso di un anno non ecceda i 1 000 ecu o, nel caso di versamento di un premio unico, 2 500 ecu. L'identificazione deve essere effettuata, qualora successivamente il premio periodico da versare nel corso di un anno venga (no) aumentato(i) e ecceda(no) il limite di 1 000 ecu.

4. Gli Stati membri possono prevedere che l'identificazione non sia obbligatoria per i contratti di assicurazione-pensione sottoscritti in virtù di un contratto di lavoro o dell'attività professionale dell'assicurato, a condizione che tali contratti non comportino clausole di riscatto e non possano servire da garanzia di un prestito.

5. Qualora sia dubbio se i clienti di cui ai paragrafi precedenti agiscano per proprio conto o qualora sia certo che essi non agiscono per proprio conto, gli enti creditizi e finanziari adottano congrue misure per ottenere informazioni sull'effettiva identità delle persone per conto delle quali questi clienti agiscono.

6. Gli enti creditizi e finanziari sono tenuti a procedere all'identificazione anche nel caso in cui l'importo dell'operazione sia inferiore ai valori di cui sopra, qualora vi sia sospetto di riciclaggio.

7. Gli enti creditizi e finanziari non sono soggetti agli obblighi di identificazione previste nel presente articolo, qualora il cliente sia anch'esso un ente creditizio o finanziario cui si applichi la presente direttiva.

8. Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di identificazione per quanto riguarda le operazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è soddisfatto quando è accertato che il pagamento relativo all'operazione stessa sarà addebitato ad un conto aperto a nome del cliente presso un ente creditizio soggetto all'obbligo di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari conservino, affinché possano costituire un elemento di prova in qualsiasi indagine in materia di riciclaggio:

- per quanto riguarda l'identificazione, la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di almeno cinque anni dalla fine delle relazioni con il loro cliente;
- per quanto riguarda le operazioni, le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle

copie aventi analoga efficacia probatoria in base al diritto nazionale, per un periodo di almeno cinque anni dall'esecuzione delle operazioni.

Articolo 5

Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari esaminino con particolare attenzione ogni operazione che essi considerino particolarmente atta, per la sua natura, ad avere una connessione con il riciclaggio.

Articolo 6

Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari e i loro amministratori e dipendenti collaborino pienamente con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio:

- comunicando a tali autorità, di propria iniziativa, ogni fatto che possa costituire indizio di un riciclaggio;
- fornendo a queste autorità, a loro richiesta, tutte le informazioni necessarie in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione vigente.

Le informazioni di cui al primo comma sono trasmesse alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio dello Stato membro nel cui territorio è situato l'ente che ha trasmesso le informazioni. Tale trasmissione è effettuata normalmente dalla persona o dalle persone designate dagli enti creditizi e finanziari conformemente alle procedure previste all'articolo 11, punto 1.

Le informazioni fornite alle autorità in conformità del primo comma possono essere utilizzate esclusivamente a fini di lotta contro il riciclaggio. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che tali informazioni siano utilizzate anche ad altri fini.

Articolo 7

Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari si astengano dall'eseguire, prima di avere informato le autorità di cui all'articolo 6, l'operazione che sanno o sospettano abbia rapporto con il riciclaggio. Tali autorità possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, impartire l'istruzione di non eseguire l'operazione. Qualora si sospetti che l'operazione in questione concreti un'operazione di riciclaggio e detta astensione non sia possibile o rischi di impedire l'azione nei confronti dei beneficiari di un'operazione sospettata di riciclaggio, gli enti interessati comunicano l'informazione richiesta immediatamente dopo aver effettuato l'operazione in questione.

Articolo 8

Gli enti creditizi e finanziari, i loro amministratori e dipendenti non possono comunicare al cliente interessato o a terzi che sono state trasmesse informazioni alle autorità in applicazione degli articoli 6 e 7° che è in corso un'inchiesta in materia di riciclaggio.

Articolo 9

La comunicazione in buona fede alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio da parte di dipendenti o amministratori di un ente creditizio o finanziario delle informazioni di cui agli articoli 6 e 7 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta, per l'ente creditizio, l'ente finanziario, i loro amministratori e dipendenti, responsabilità di alcun tipo.

Articolo 10

Gli Stati membri provvedono a che le competenti autorità informino le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio, qualora nel corso di ispezioni da esse effettuate presso enti creditizi o finanziari, oppure in qualsivoglia altro modo, scoprano fatti che potrebbero costituire prova di riciclaggio.

Articolo 11

Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari:

- 1) instaurino adeguate procedure di controllo interno e di comunicazione intese a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni connesse con il riciclaggio;
- 2) adottino misure adeguate affinché i loro dipendenti siano a conoscenza delle disposizioni contenute nella presente direttiva: Dette misure comprendono la partecipazione dei dipendenti più direttamente interessati a speciali programmi di formazione per aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.

Articolo 12

Gli Stati membri provvedono ad estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese diverse dagli enti creditizi e finanziari di cui all'articolo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio.

Articolo 13

1. Presso la Commissione è istituito un comitato di contatto, qui di seguito denominato «comitato», con il compito di:

- a) agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, l'applicazione armonizzata della presente direttiva mediante regolare concertazione sui problemi concreti sollevati dalla sua applicazione e sui quali si giudichino opportuni scambi di opinioni;
- b) agevolare una concertazione tra gli Stati membri sulle condizioni e sugli obblighi più severi o supplementari che essi imporranno su un piano nazionale;
- c) consigliare, se necessario, la Commissione sui complementi od emendamenti da apportare alla presente direttiva o sugli adattamenti giudicati necessari, in particolare per armonizzare gli effetti dell'articolo 12;
- d) esaminare l'opportunità di includere una professione o categoria di imprese nel campo di applicazione dell'articolo 12, se si constata che in uno Stato membro tale professione o categoria di imprese è stata utilizzata ai fini di un riciclaggio.

2. Il comitato non ha il compito di valutare la fondatezza delle decisioni prese in casi singoli dalle autorità competenti.

3. Il comitato è composto da persone designate dagli Stati membri e da rappresentanti della Commissione. Il segretario è assicurato dai servizi della Commissione. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce su iniziativa di questo o su richiesta della delegazione di uno Stato membro.

Articolo 14

Ciascuno Stato membro prende le misure atte a garantire la piena applicazione di tutte le disposizioni della presente direttiva e, in particolare, stabilisce le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni adottate in esecuzione della medesima.

Articolo 15

Gli Stati membri possono adottare o mantenere nel settore disciplinato dalla presente direttiva disposizioni più rigorose per impedire il riciclaggio di proventi di attività illecite.

Articolo 16

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1993.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

La Commissione elaborerà dopo un anno dalla data del 1° gennaio 1993, e in seguito quando necessario, ma comunque almeno ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e la sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-C. JUNCKER

Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio

I rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio,

ricordando che gli Stati membri hanno firmato la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, adottata il 19 dicembre 1988 a Vienna ;

ricordando altresì che la maggior parte di essi ha già firmato, l'8 novembre 1990 a Strasburgo, la convenzione del Consiglio d'Europa su riciclaggio, identificazione, sequestro e confisca dei proventi del reato ;

consapevoli che la descrizione di riciclaggio di cui all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE (1) è desunta dalle disposizioni corrispondenti delle convenzioni summenzionate,

si impegnano a prendere al più tardi il 31 dicembre 1992 le misure necessarie per mettere in vigore una legislazione penale che permetta di soddisfare gli obblighi che derivano loro da detti strumenti.

(1) Vedi pagina 77 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 1991

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di note concernente la proroga supplementare e la modifica dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità economica europea relativo alla pesca al largo delle coste degli Stati Uniti

(91/309/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità economica europea relativo alla pesca al largo delle coste degli Stati Uniti ⁽¹⁾, emendato a norma dell'accordo in forma di scambio di note adottato con la decisione 89/167/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo XIV e l'articolo XIX, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che tra la Comunità e gli Stati Uniti si sono svolte, conformemente all'articolo XIV dell'accordo, consultazioni relative alla proroga supplementare e alla modifica dell'accordo stesso, che scade il 1° luglio 1991;

considerando che le due parti convengono di modificare e di prorogare l'accordo per un periodo supplementare di due anni e mezzo; che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di note negoziato a tale scopo,

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di note concernente la proroga supplementare e la modifica dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità economica europea relativo alla pesca al largo delle coste degli Stati Uniti.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo e a procedere allo scambio di note concernente la sua entrata in vigore.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1991.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J.-C. JUNCKER

⁽¹⁾ GU n. L 272 del 13. 10. 1984, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 63 del 7. 3. 1989, pag. 22.

ACCORDO**in forma di scambio di note concernente la proroga supplementare e le modifiche dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità economica europea relativo alla pesca al largo delle coste degli Stati Uniti**

A. Nota del governo degli Stati Uniti d'America, Dipartimento di Stato, Washington, 1° febbraio 1991

Eccellenza,

Con la presente mi prego di fare riferimento all'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità economica europea relativo alla pesca al largo delle coste degli Stati Uniti, firmato a Washington il 1° ottobre 1984, successivamente modificato e prorogato (in appresso denominato « accordo ») e che scade il 1° luglio 1991.

Considerando che gli Stati Uniti intendono cooperare attivamente con la Comunità europea per l'applicazione delle raccomandazioni definite nella risoluzione n. 44/225 delle Nazioni Unite, del dicembre 1989, concernente la pesca su vasta scala con reti da posta derivanti pelagiche nonché per quanto concerne lo sviluppo della pesca del merluzzo bianco nella zona centrale del mare di Bering, ho l'onore di proporre, conformemente alle disposizioni dell'articolo XIX, di prorogare l'accordo sino al 31 dicembre 1993 e di modificarlo come segue:

- 1) All'articolo II, paragrafo 1, è soppresso il seguente brano di frase « (eccettuate le specie altamente migratorie di tonno) ».
- 2) Il testo dell'articolo II, punto 2 è sostituito dal testo seguente:
« 2) "pesce":
tutti i pesci, i molluschi, i crostacei e le altre forme di vita animale e vegetale marina, esclusi i mammiferi marini e gli uccelli; »
- 3) All'articolo II, alla fine del testo della lettera b) del punto 6 è aggiunta la parola « e » ed cancellato il punto 7; il punto 8 diventa punto 7.
- 4) All'articolo IV, punto 4, il brano di frase « zona di conservazione delle riserve di pesca » è sostituito con « zona economica esclusiva degli Stati Uniti ».
- 5) All'articolo IV, punto 7, in fine il termine « e » è soppresso.
- 6) Il testo dell'articolo IV, punto 8 è sostituito dal testo seguente:
« 8) Se e in quale misura questo paese coopera con gli Stati Uniti per quanto concerne l'applicazione delle raccomandazioni definite nella risoluzione n. 44/225 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del dicembre 1989, concernente la pesca su vasta scala con reti da posta derivanti pelagiche e per la conservazione delle risorse di merluzzo bianco nella zona centrale del mare di Bering, e ».
- 7) All'articolo IV è aggiunto il punto seguente:
« 9) qualsiasi altro fattore che il governo degli Stati Uniti ritenga idoneo ».
- 8) All'articolo XII è aggiunto il paragrafo seguente:
« 5. La Comunità coopera con il governo degli Stati Uniti per quanto concerne l'applicazione delle raccomandazioni definite nella risoluzione n. 44/225 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del dicembre 1989, concernente la pesca su vasta scala con reti da posta derivanti pelagiche e per la conservazione delle risorse di merluzzo bianco nella zona centrale del mare di Bering. »
- 9) All'articolo XIX, paragrafo 1 la data del « 1° luglio 1991 » è sostituita da quella del « 31 dicembre 1993 ».

Mi prego inoltre suggerire che se tali proposte possono essere accettate dalla Comunità economica europea, la presente nota e la nota di risposta della Comunità costituiscano un accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e le Comunità europee, che entrerà in vigore ad una data da concordare nel contesto di un successivo scambio di note diplomatiche fra le parti interessate una volta ultimate le necessarie procedure interne.

Voglia accettare, Eccellenza, l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo degli Stati Uniti d'America
Per il Segretario di Stato*

B. Nota della Comunità economica europea

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della nota del governo degli Stati Uniti d'America, Dipartimento di Stato, Washington, 1° febbraio 1991, così redatta:

• Con la presente mi prego di fare riferimento all'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità economica europea relativo alla pesca al largo delle coste degli Stati Uniti, firmato a Washington il 1° ottobre 1984, successivamente modificato e prorogato (in appresso denominato "accordo") e che scade il 1° luglio 1991.

Considerando che gli Stati Uniti intendono cooperare attivamente con la Comunità europea per l'applicazione delle raccomandazioni definite nella risoluzione n. 44/225 delle Nazioni Unite, del dicembre 1989, concernente la pesca su vasta scala con reti da posta derivanti pelagiche nonché per quanto concerne lo sviluppo della pesca del merluzzo bianco nella zona centrale del mare di Bering, ho l'onore di proporre, conformemente alle disposizioni dell'articolo XIX, di prorogare l'accordo sino al 31 dicembre 1993 e di modificarlo come segue:

- 1) All'articolo II, paragrafo 1, è soppresso il seguente brano di frase ("eccettuate le specie altamente migratorie di tonno").
- 2) Il testo dell'articolo II, punto 2 è sostituito dal testo seguente:
"2) 'pesce':
tutti i pesci, i molluschi, i crostacei e le altre forme di vita animale e vegetale marina, esclusi i mammiferi marini e gli uccelli;"
- 3) All'articolo II, alla fine del testo della lettera b) del punto 6 è aggiunta la parola "e" ed è cancellato il punto 7; il punto 8 diventa punto 7.
- 4) All'articolo IV, punto 4, il brano di frase "zona di conservazione delle riserve di pesca" è sostituito con "zona economica esclusiva degli Stati Uniti".
- 5) All'articolo IV, in fine il termine "e" è soppresso.
- 6) Il testo dell'articolo IV, punto 8 è sostituito dal testo seguente:
"8) Se e in quale misura questo paese coopera con gli Stati Uniti per quanto concerne l'applicazione delle raccomandazioni definite nella risoluzione n. 44/225 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del dicembre 1989, concernente la pesca su vasta scala con reti da posta derivanti pelagiche e per la conservazione delle risorse di merluzzo bianco nella zona centrale del Mare di Bering, e".
- 7) All'articolo IV è aggiunto il punto seguente:
"9) qualsiasi altro fattore che il governo degli Stati Uniti ritenga idoneo".
- 8) All'articolo XII è aggiunto il paragrafo seguente:
"5) La Comunità coopera con il governo degli Stati Uniti per quanto concerne l'applicazione delle raccomandazioni definite nella risoluzione n. 44/225 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del dicembre 1989, concernente la pesca su vasta scala con reti da posta derivanti pelagiche e per la conservazione delle risorse di merluzzo bianco nella zona centrale del mare di Bering."
- 9) All'articolo XIX, paragrafo 1 la data del "1° luglio 1991" è sostituita da quella del "31 dicembre 1993".

Mi prego inoltre suggerire che, se tali proposte possono essere accettate dalla Comunità economica europea, la presente nota e la nota di risposta della Comunità costituiscano un accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e le Comunità europee, che entrerà in vigore ad una data da concordare nel contesto di un successivo scambio di note diplomatiche fra le parti interessate una volta ultimate le necessarie procedure interne.

Con riferimento ed in conformità della lettera della Commissione del 5 marzo 1991, ho l'onore di confermare che le proposte contenute nella suddetta nota sono accettabili per la Comunità economica europea e che la suddetta nota costituisce, insieme alla presente, un accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità economica europea.

Voglia accettare, Eccellenza, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio delle Comunità europee